

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013  
REG. (CE) 1698/2005**



**SCHEMA DI NOTIFICA DELLE MODIFICHE AL PSR 2007-2013  
DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA**

**APPROVATE DAL COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL 14 NOVEMBRE 2008**



**PROPOSTE DI MODIFICA SECONDO LA PROCEDURA SEMPLIFICATA DELL'ART. 6 LETTERA C) E ART. 9 DEL REG. (CE) 1974/2006: ALTRE MODIFICHE CHE NON RICHIEDONO DECISIONE COMUNITARIA**

STATO MEMBRO: Italia

REGIONE: Emilia-Romagna

**CCI: 2007IT06RPO003**

**1 PROGRAMMA:**

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Emilia-Romagna C(2007) 4161 del 12 settembre 2007.

**2 BASE GIURIDICA DELLE MODIFICHE:**

- **REGOLAMENTO (CE) N. 1974/2006 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)**
  - ◆ *Articolo 6 paragrafo 1 - lettera c):* **altre modifiche non ricadenti nelle lettere a) e b) del presente paragrafo;**
  - ◆ *Articolo 9 paragrafo 1:* **Nell'ambito della fattispecie di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono modificare la ripartizione delle risorse finanziarie tra le varie misure di uno stesso asse, introdurre nuove misure, eliminare misure esistenti o modificare gli elementi informativi o descrittivi delle misure previste nei programmi.**

**3 MOTIVI CHE GIUSTIFICANO LE MODIFICHE**

A seguito dell'avvio della fase attuativa e della definizione dei conseguenti documenti gestionali, sono emerse alcune imprecisioni nella definizione di taluni aspetti del programma, in particolare per quanto riguarda il contenuto delle schede di misura e altri aspetti di carattere generale, anche di natura finanziaria. Complessivamente le proposte di modifiche possono essere riassunte nelle seguenti tipologie:

- adeguamento di alcuni aspetti delle schede di misura conseguenti all'affinamento dei risvolti applicativi effettuati nella fase di definizione delle procedure attuative;
- rimodulazione finanziaria indicativa fra misure (Capitolo 7-Tabella 48 del PSR) a seguito dell'approvazione da parte della Regione dei PRIP proposti degli Enti territoriali, e degli approfondimenti effettuati nella fase attuativa;
- Allegato 2 *Buona pratica zootecnica e aree di valutazione di miglioramento del benessere animale*

- Adeguamento dell'entità dell'aiuto di alcune misure, a seguito delle osservazioni dei servizi della Commissione UE.

I capitoli interessati alle modifiche più significative sono i seguenti:

- Capitolo 5.3 - Asse 1 - Misure 111, 114, 122, 132, 133
- Capitolo 5.3 - Asse 2 - Misure 214, 221
- Capitolo 5.3 - Asse 3 - Misure 311, 313
- Capitolo 7 - Ripartizione indicativa per misura di sviluppo rurale

I motivi che giustificano le singole proposte di modifica sono riportati nel Capitolo 4 e richiamati con il simbolo ☉.

Alla presente scheda di modifica sono allegati i seguenti documenti:

1. **Allegato 1:** Dichiarazione dell'Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani Carne (ANABIC) relativa alla consistenza delle fattrici di razza pura Romagnola;
2. **Allegato 2:** Documenti di lavoro PRS modificato in formato revisione;
3. **Allegato 3:** Documento di lavoro Allegato 2 "Buona pratica zootecnica e aree di valutazione di miglioramento del benessere animale" in formato revisione.

#### **4 DESCRIZIONE DELLE PROPOSTE DI MODIFICA :**

##### ***1.1 SOTTO CAP.5.3 PAR.5.3.1 "ASSE 1 – Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale"***

###### **1.1.1 SUB PARAGRAFO 5.3.1.5.1 "MISURA 111 - Formazione professionale e azioni di informazione -AZIONE 1 - Formazione e informazione per le imprese agricole e forestali e Azione 2 – Azioni trasversali di supporto al sistema della conoscenza "**

*Intensità e/o importi dell'aiuto e differenziazione applicata*

***Pag. 191***

###### **Testo attuale:**

**"Le percentuali di contributo, nel limite massimo del 90%, saranno differenziate in funzione dei tipi di servizi di formazione/informazione e sulla base di una valutazione di congruità, definita nell'ambito delle disposizioni attuative dell'azione."**

###### **Proposta emendamento:**

Le percentuali di contributo, differenziate in funzione dei tipi di servizi di formazione/informazione e sulla base di una valutazione di congruità, saranno comprese fra un minimo del 30% ad un massimo del 80%. Nelle disposizioni attuative e nei bandi saranno definiti i criteri per la differenziazione del contributo. La differenziazione della percentuale di contributo sarà effettuata in base alla tipologia d'intervento formativo utilizzata e/o alle tematiche trattate.

***Pag. 193***

###### **Testo attuale:**

### *Entità dell'aiuto*

Fino al 100 % delle spese ammesse, sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari.

### **Proposta emendamento:**

Pari al 100 % delle spese ammesse, sulla base dei costi sostenuti dai beneficiari.

③ **Motivazione:** in risposta alle osservazioni formulate dai servizi della Commissione UE finalizzate a adeguare la definizione dell'intensità dell'aiuto a quanto disposto dall'Allegato II (§ 5.3) del Regolamento (CE) 1974/2006.

⑤ **Effetti previsti:** la modifica proposta contribuisce a chiarire meglio l'intensità del contributo pubblica.

⑥ **Nesso tra modifica e PSN:** la modifica è coerente con il PSN

### **1.1.2 SUB PARAGRAFO 5.3.1.5.2 "MISURA 112 – Inseediamento di giovani agricoltori"**

*Pag. 196*

#### **Testo attuale:**

##### **L'Azienda**

Al momento **dell'inseediamento** l'azienda dovrà richiedere un volume di lavoro minimo di 0,7 ULU (Unità Lavorativa Uomo pari a 225 giornate/anno) nel caso di imprese individuali o, nel caso di conduzioni societarie, commisurato al numero dei conduttori."

#### **Proposta emendamento:**

##### **L'Azienda**

Al momento della presentazione della domanda di premio l'azienda dovrà richiedere un volume di lavoro minimo di 0,7 ULU (Unità Lavorativa Uomo pari a 225 giornate/anno) nel caso di imprese individuali o, nel caso di conduzioni societarie, commisurato al numero dei conduttori.

③ **Motivazione:** la modifica permette una valutazione oggettiva di tutte le caratteristiche dell'azienda che risultano in questo modo riconducibili ad un preciso momento temporale.

⑤ **Effetti previsti:** garanzia di un approccio attuativo uniforme su tutto il territorio regionale.

⑥ **Nesso tra modifica e PSN:** la modifica è coerente con le indicazioni contenute nel PSN.

### **1.1.3 MISURA 114 - CONSULENZA AZIENDALE**

#### **Testo attuale:**

##### ***Intensità e/o importi dell'aiuto e differenziazione applicata***

Le percentuali di contributo, nel limite massimo del 80%, saranno differenziate in funzione dei tipi di servizi di consulenza e sulla base di una valutazione di congruità.

**In particolare sarà prevista una premialità in termini di intensità di aiuto per servizi richiesti/fruiti da imprenditrici donne.**

**Emendamento proposto:**

***Intensità e/o importi dell'aiuto e differenziazione applicata***

Le percentuali di contributo saranno comprese fra un minimo del 30% ed un massimo del 80%. Nelle disposizioni attuative e nei bandi saranno definiti i criteri per la differenziazione del contributo. La differenziazione della percentuale di contributo sarà effettuata in base alla modalità di consulenza utilizzata e/o alle tematiche trattate.

③ **Motivazione:** in risposta alle osservazioni formulate dai servizi della Commissione UE finalizzate a adeguare la definizione dell'intensità dell'aiuto a quanto disposto dall'Allegato II (§ 5.3) del Regolamento (CE) 1974/2006 e ad eliminare la differenziazione dell'intensità dell'aiuto per le donne.

⑤ **Effetti previsti:** la modifica proposta contribuisce a chiarire meglio l'intensità del contributo pubblica.

⑥ **Nesso tra modifica e PSN:** la modifica è coerente con il PSN

**1.1.4 SUB PARAGRAFO 5.3.1.6.2 MISURA 122 - ACCRESCIMENTO DEL VALORE ECONOMICO DELLE FORESTE**

***Pag. 221***

**Testo attuale:**

***Intensità e/o importi dell'aiuto e differenziazione applicata***

L'intensità **massima** dell'aiuto è fissata nei seguenti valori percentuali, calcolati sulla spesa ammissibile:

- 60% dei costi effettivamente sostenuti per la realizzazione dell'intervento nelle zone montane o svantaggiate e nelle aree di Rete Natura 2000 e Direttiva 2000/60/CEE.
- 50% dei costi effettivamente sostenuti per la realizzazione dell'intervento negli altri territori.

**Proposta emendamento:**

***Intensità e/o importi dell'aiuto e differenziazione applicata***

L'intensità dell'aiuto è fissata nei seguenti valori percentuali, calcolati sulla spesa ammissibile:

- 60% dei costi effettivamente sostenuti per la realizzazione dell'intervento nelle zone montane o svantaggiate e nelle aree di Rete Natura 2000 e Direttiva 2000/60/CEE.
- 50% dei costi effettivamente sostenuti per la realizzazione dell'intervento negli altri territori.

③ **Motivazione:** in risposta alle osservazioni formulate dai servizi della Commissione UE finalizzate a adeguare la definizione dell'intensità dell'aiuto a quanto disposto dall'Allegato II (§ 5.3) del Regolamento (CE) 1974/2006.

- ⑤ **Effetti previsti:** la modifica proposta contribuisce a chiarire meglio l'intensità del contributo pubblico.
- ⑥ **Nesso tra modifica e PSN:** la modifica è coerente con il PSN

**1.1.5 SUB PARAGRAFO 5.3.1.6.5 MISURA 132 - PARTECIPAZIONE DEGLI AGRICOLTORI A SISTEMI DI QUALITÀ ALIMENTARE**

*Pag. 245*

**Testo attuale:**

*Intensità e/o importi dell'aiuto e differenziazione applicata*

L'aiuto **non può superare** il 70% del costo effettivamente sostenuto per la partecipazione al sistema di qualità.

**Proposta emendamento:**

*Intensità e/o importi dell'aiuto e differenziazione applicata*

L'aiuto è pari al 70% del costo effettivamente sostenuto per la partecipazione al sistema di qualità.

③ **Motivazione:** in risposta alle osservazioni formulate dai servizi della Commissione UE finalizzate a adeguare la definizione dell'intensità dell'aiuto a quanto disposto dall'Allegato II (§ 5.3) del Regolamento (CE) 1974/2006.

- ⑤ **Effetti previsti:** la modifica proposta contribuisce a chiarire meglio l'intensità del contributo pubblico.
- ⑥ **Nesso tra modifica e PSN:** la modifica è coerente con il PSN

**1.1.6 SUB PARAGRAFO 5.3.1.6.6 MISURA 133 - SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI PER ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE RIGUARDO AI PRODOTTI CHE RIENTRANO NEI SISTEMI DI QUALITÀ ALIMENTARE**

*Pag. 245*

**Testo attuale:**

*Intensità e/o importi dell'aiuto e differenziazione applicata*

L'aiuto previsto sarà **erogato nella Misura massima** del 70% del costo ammissibile dell'azione.

**Proposta emendamento:**

*Intensità e/o importi dell'aiuto e differenziazione applicata*

L'aiuto previsto sarà pari al 70% del costo ammissibile dell'azione.

③ **Motivazione:** in risposta alle osservazioni formulate dai servizi della Commissione UE finalizzate a adeguare la definizione dell'intensità dell'aiuto a quanto disposto dall'Allegato II (§ 5.3) del Regolamento (CE) 1974/2006.

⑤ **Effetti previsti:** la modifica proposta contribuisce a chiarire meglio l'intensità della contribuzione pubblica.

⑥ **Nesso tra modifica e PSN:** la modifica è coerente con il PSN

## 1.2 SOTTO CAP.5.3 PAR.5.3.2 "ASSE 2 – Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale"

### 1.2.1 SUB PARAGRAFO 5.3.2.6.3 MISURA 214 - Pagamenti agroambientali

#### AZIONE 5 "Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di razze autoctone del territorio emiliano-romagnolo a rischio di abbandono"

Pagg. 290

#### **Integrazione della Tabella 42, che sostituisce l'attuale e adeguamento testo**

In rosso sono evidenziate le integrazioni alla tabella e le modifiche al testo della misura.

Tabella 42 – Razze a rischio di abbandono: elenco, zona di origine, numero fattrici e organismo di gestione della razza

RAZZA	ZONA D'ORIGINE DI ALLEVAMENTO	FATTRICI	ORGANISMO DI GESTIONE DELLA RAZZA
<b>BOVINI</b>			
Reggiana	RE, PR, MO	1380	ANABORARE
Romagnola razza pura	RN, FC, RA, BO, FE	7146	ANABIC
Bianca Val Padana	MO, PR, RE	381	APA Modena (R. anagrafico c/o AIA)
Ottone Varzese	PC	118	APA Piacenza (R. anagrafico c/o AIA)
<b>OVINI</b>			
Appenninica	Appennino forlivese	8084	ASSONAPA
Cornigliese	Collina e montagna di tutte le province emiliano-romagnole	261	APA BO, PR, RA (R. anagrafico c/o AIA)
Cornella Bianca	BO, FE, MO, RE	305	APA Reggio Emilia (R. anagrafico c/o ASSO.NA.PA)
<b>EQUINI</b>			
Cavallo del Ventasso	RE	90	APA Reggio Emilia (R. anagrafico c/o AIA)
Cavallo Bardigiano	PR, PC	1665	Ass. Naz. Allevatori Bardigiano (c/o APA PR)
Cavallo Agricolo Italiano T.P.R.	BO, FE, RA, FC	3142	Ass. Naz. Allevatori Agricolo da T.P.R.
Cavallo Delta	FE	320	APA Ferrara
<b>SUINI</b>			
Mora Romagnola	FC, RA, RN	129	APA di Ravenna
Nero di Parma	PR	401	APA di Parma
<b>ASINI</b>			
Asino Romagnolo	FC, BO, RA	113	APA FC BO (R. anagrafico c/o AIA)

La Regione si riserva di inserire a regime di impegno, attraverso una modifica al presente Programma, ulteriori razze che dovessero corrispondere ai requisiti richiesti dal Reg. (CE)

n.1974/2006, con particolare riferimento alla numerosità di femmine riproduttrici e all'iscrizione al Libro genealogico o Registro Anagrafico. Pertanto, le razze avicole Pollo Modenese o Fulva di Modena, Pollo Romagnolo, Tacchino di Parma e Piacenza e ~~la razza bovina Romagnola~~ potranno essere inserite nell'elenco di cui alla Tabella 42 allorquando corrispondano ai suddetti requisiti

### ③ **Motivazione**

Si propone di integrare nella lista delle razze, di cui alla tabella 1 dell'azione 5 "Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di razze autoctone del territorio emiliano-romagnolo a rischio di abbandono" della misura 214, la razza bovina Romagnola. Tale modifica consiste nell'inserire i riferimenti che giustificano il sostegno per i bovini di razza pura (Direttiva del Consiglio 77/504 del 25 luglio 1977) . come da certificazione dell'ANABIC allegata alla presente scheda di notifica.

La Direttiva del Consiglio 77/504 del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura, nel suo testo consolidato, definisce all'art. 1 che cosa si intende per "bovino riproduttore di razza pura", ossia l'animale della specie bovina i cui ascendenti di primo e secondo grado siano iscritti o registrati in un registro genealogico della stessa razza e che vi sia esso stesso iscritto oppure registrato e idoneo ad esservi iscritto.

In base alla certificazione dell'ANABIC la razza bovina romagnola ha una consistenza femmine riproduttrici in razza pura di **7146** e pertanto entro la soglia definita dall'allegato IV del Reg. CE 1974/06.

③ **Effetti previsti:** adesione all'azione della razza bovina Romagnola pura

③ **Nesso tra modifica e PSN:** la modifica corrisponde a quanto previsto dal PSN in tema di biodiversità.

## 1.2.2 SUB PARAGRAFO 5.3.2.6.3 MISURA 214 - Pagamenti agroambientali -AZIONE 7 – AGROBIODIVERSITÀ: PROGETTI COMPENSORIALI INTEGRATI

*Pag. 296-7*

### **Testo attuale:**

#### *Descrizione dell'Azione...*

Al fine di accedere ai contributi, i progetti dovranno contenere gli interventi sopra elencati ed essere **approvati dalle Province, previa verifica di coerenza da parte della Regione di quanto disposto dalle Azioni 5 e 6, in particolare in relazione ai criteri di inserimento delle razze/varietà locali autoctone.**

#### *Localizzazione*

L'intero territorio regionale.

#### *Beneficiari*

**Enti pubblici.**

#### *Entità dell'aiuto*

Per la realizzazione dei progetti compensoriali integrati suddetti la Regione **erogherà contributi fino** all'80% della spesa ammessa. In ogni caso, per ogni progetto potrà essere erogato un sostegno massimo di 150.000 Euro.



Nell'arco del periodo di programmazione 2007-2013 si prevede di finanziare al massimo un numero di 10 progetti comprensoriali integrati.

**Durata dell'impegno**  
**5 anni**

**Proposta di emendamento:**

***Descrizione dell'Azione...***

Al fine di accedere ai contributi, i progetti dovranno contenere gli interventi sopra elencati ed essere coerenti con:

- la L.R. 29 gennaio 2008 n. 1 “Tutela del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario del territorio emiliano-romagnolo”;
- la delibera di Giunta n. 1469 del 15-09-08, che stabilisce i criteri di attuazione della predetta Legge;
- i criteri d'inserimento delle razze/varietà locali autoctone a rischio di erosione genetica negli elenchi delle azioni 5 e 6 .”

***Localizzazione***

L'intero territorio regionale.

***Beneficiari***

Sono beneficiari della presente azione, nel rispetto dell'art. 28 del Reg. (CE) 1974/2006, le Province e la Regione. I beneficiari provvederanno alla realizzazione dei progetti integrati comprensoriali attraverso l'acquisizione di beni, servizi e/o consulenze necessari, nel rispetto delle norme vigenti regionali, nazionali e comunitarie in materia di concorrenza.

***Entità dell'aiuto***

Per la realizzazione dei progetti comprensoriali integrati il contributo sarà **pari al 100%** della spesa ammessa. In ogni caso, per ogni progetto potrà essere erogato un contributo massimo di 150.000 Euro.

**Nell'arco del periodo di programmazione 2007-2013 si prevede di finanziare al massimo un numero di 15 progetti comprensoriali integrati. Saranno attuati e finanziati al massimo 9 progetti di valenza provinciale. Potranno, inoltre, essere presentati progetti regionali e/o interprovinciali relativi a varietà e/o razze diffuse su tutto il territorio regionale (es. vite).**

***Durata dell'impegno***

**I progetti potranno avere durata minima di 2 anni e massima di 5 anni e dovranno prevedere stralci annuali delle attività. Le razze e le varietà a rischio di erosione da tutelare non possono essere oggetto di più interventi progettuali.**

**③ Motivazioni alla modifica dell'azione 7 misura 214**

La parte riguardante la “**descrizione dell'azione**” è stata ulteriormente precisata. La verifica di coerenza da parte della Regione è posta sulla legge regionale 29 gennaio 2008 n. 1 “Tutela del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario del territorio emiliano-romagnolo” che non era ancora stata approvata alla data di stesura del PSR.

Relativamente al “**Beneficiario**”: si è ulteriormente precisato che gli enti pubblici territoriali beneficiari dell'azione sono le Province in quanto il totale dei progetti finanziabili è di n.10.

Un progetto per provincia garantisce la migliore unitarietà all'intervento evitando di spezzettare in tante piccole azioni i progetti che, in tal modo non raggiungerebbero il loro obiettivo. Oltre ad 1 progetto per provincia è previsto 1 progetto interprovinciale per garantire l'intervento su varietà e/o razze che per loro diffusione territoriale non possono essere adeguatamente inserite in progetti di livello provinciale.

Si è ritenuto necessario ridefinire, nel paragrafo *Entità dell'aiuto*, la percentuale di contribuzione pubblica portandola, nel rispetto di quanto definito dal Reg. 1698/2005, al 100% della spesa ammissibile, in considerazione della natura degli interventi previsti dalla azione finalizzati alla conservazione di un patrimonio biologico di rilevante interesse collettivo.

Per la **“Durata dell’impegno”**: si specifica che la **durata dei progetti dovrà essere minima di 2 e massima di 5 anni** con stralci annuali delle attività, al fine di permettere una più flessibile modulazione dei progetti comprensoriali e migliore programmazione e realizzazione delle azioni a tutela della biodiversità.

⑤ **Effetti previsti**: le modifiche introdotte consentono una più coerente attuazione degli interventi programmati e una migliore definizione delle tipologie di beneficiari.

⑥ **Nesso tra modifica e PSN**: la modifica corrisponde a quanto previsto dal PSN in tema di biodiversità.

### 1.2.3 SUB PARAGRAFO 5.3.2.6.3 MISURA 214 - Pagamenti agroambientali - AZIONE 10 - RITIRO DEI SEMINATIVI DALLA PRODUZIONE PER SCOPI AMBIENTALI

#### Intervento F3

*Pagg. 305-6*

#### Testo attuale:

“Il richiedente deve corredare la domanda ...

- dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante lo stato di seminativo alla data del 20 settembre 2005 del terreno ritirato;

#### Proposta di emendamento:

Il richiedente deve corredare la domanda ...:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio attestante lo stato di seminativo alla data del 20 settembre 2005 del terreno ritirato. **Limitatamente alle aziende agricole situate all'interno della Rete Natura 2000 e all'interno dell'area preferenziale “Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica” è possibile applicare l'azione anche su superfici risultanti a seminativo alla data della presentazione della domanda, qualora tali superfici fossero coltivate a pioppeto alla data del 20 settembre 2005.**

#### **③ Motivazioni della proposta**

Nei siti della Rete Natura 2000 e nell'area preferenziale “Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica”, è importante favorire l'applicazione dell'azione 10, estendendo pertanto a tutti i seminativi, compresi quelli che al momento della presentazione della domanda risultano coltivati a seminativo anche se alla data del 20 settembre 2005 erano coltivati a pioppeto specializzato.

Si precisa che il requisito temporale relativo al 20 settembre 2005 (data di emanazione del Regolamento (CE) 1698/05) è stabilito solo nel PSR della Regione Emilia-Romagna e non

imposto da regolamentazioni comunitarie; tale requisito infatti deriva dalle precedenti programmazioni delle misure agro ambientali applicate in Emilia-Romagna.

Si precisa che con la modifica si deroga esclusivamente, in particolari aree, dal requisito temporale relativo al 20 settembre 2005, ma non dal requisito di seminativo richiesto per le superfici eleggibili all'applicazione dell'azione 10.

La modifica è pertanto finalizzata a sottrarre i seminativi presenti nei siti della Rete Natura 2000 e nell'area preferenziale "Pertinenze idrauliche dei principali canali di bonifica", alla pioppicoltura per destinarli alla rinaturalizzazione.

⑤ **Effetti previsti:** aumento delle superfici oggetto di applicazione dell'azione 10.

⑥ **Nesso tra modifica e PSN:** la modifica corrisponde a quanto previsto dal PSN

**1.2.4 SUB PARAGRAFO 5.3.2.7.1 MISURA 221 - Imboschimento dei terreni agricoli - AZIONE 3 - Arboricoltura da legno a ciclo breve - Pioppicoltura eco-compatible**

*Pag. 336*

**Testo attuale:**

*Entità dell'aiuto*

Aiuti all'impianto

- Costo massimo ammissibile di un imboschimento Euro 5.000 per ettaro.
- **Fino** al 70% del costo massimo ammissibile corrispondenti ad Euro 3.500 per ettaro.

**Proposta di emendamento:**

*Entità dell'aiuto*

Aiuti all'impianto

- Costo massimo ammissibile di un imboschimento Euro 5.000 per ettaro.
- Pari al 70% del costo massimo ammissibile per un massimo di Euro 3.500 per ettaro.

③ **Motivazione:** in risposta alle osservazioni formulate dai servizi della Commissione UE finalizzate a adeguare la definizione dell'intensità dell'aiuto a quanto disposto dall'Allegato II (§ 5.3) del Regolamento (CE) 1974/2006.

⑤ **Effetti previsti:** la modifica proposta contribuisce a chiarire meglio l'intensità del contributo pubblico.

⑥ **Nesso tra modifica e PSN:** la modifica è coerente con il PSN

**1.2.5 SUB PARAGRAFO 5.3.2.7.2 - MISURA 226 Interventi per la riduzione del rischio di incendio boschivo**

**1.2.6 sub paragrafo 5.3.2.7.3 - MISURA 227 - Sostegno agli investimenti forestali non produttivi**

*Pag. 338 e pag. 341*

**Testo attuale:**

### **Entità dell'aiuto**

- 100% della spesa ammissibile per i progetti ricadenti nelle aree forestali del Patrimonio Forestale regionale (demanio forestale).
- 80% della spesa ammissibile per i progetti ricadenti in tutti gli altri territori.

### **Proposta di emendamento:**

#### **Entità dell'aiuto**

- 100% della spesa ammissibile.

③ **Motivazione:** gli interventi previsti dalle misure 226 e 227 del PRSR 2007-2013 in accordo con il Piano forestale Regionale sono coerenti con gli impegni assunti a livello internazionale in materia di biodiversità e sviluppo sostenibile e con le norme dello Stato e dell'Unione europea; in particolare per garantire la conservazione dei sistemi ecologici forestali e l'erogazione di servizi e prodotti alla collettività (conservazione della biodiversità, difesa idrogeologica, salvaguardia del paesaggio e delle tradizioni culturali, fissazione gas effetto serra).

Sono interventi di carattere ambientale “non produttivi”, finalizzati alla riqualificazione ambientale e prevenzione degli incendi boschivi; vengono quindi realizzati dagli Enti delegati in materia forestale previa dichiarazione di **pubblica utilità e urgenza** (art.3 della legge n. 30/81).

Un rilevante numero di questi interventi sarà peraltro realizzato nei terreni del demanio forestale regionale di proprietà regionale e in altre proprietà pubbliche.

Un ulteriore elemento per rafforzare la necessità di elevare fino al 100% il contributo pubblico è dato dalle priorità per la selezione dei progetti che individua nei territori compresi nei siti della Rete Natura 2000 le aree a priorità assoluta.

Questi progetti, fra l'altro, propongono interventi ambientali idonei a favorire utilizzazioni del territorio forestale compatibili con la presenza di specie e habitat di interesse comunitario nonché azioni di ripristino e conservazione degli stessi.

In particolare è opportuno ricordare che la dichiarazione di **pubblica utilità e urgenza** prevede la presa in carico delle aree di intervento da parte dell'Ente pubblico e solo dopo la realizzazione e l'affermazione degli stessi i terreni vengono riconsegnati al proprietario con i vincoli imposti dagli impegni contenuti nei bandi attuativi.

Questi interventi non creano vantaggi economici ai proprietari forestali e non possono gravare anche economicamente sulle proprietà o sugli enti locali. Inoltre sono realizzati in territori marginali e deboli dal punto di vista economico che, in assenza di adeguata contribuzione pubblica, finirebbero per non accedere, o accedere limitatamente ai benefici delle misure vanificando il conseguimento degli obiettivi previsti dal PRSR.

⑤ **Effetti previsti:** la modifica proposta consente di ampliare l'applicazione della misura e di concentrare gli interventi nelle aree a maggiore vulnerabilità ambientale.

⑥ **Nesso tra modifica e PSN:** la modifica è coerente con il PSN

### **1.3 SOTTO CAP.5.3 PAR.5.3.3 "ASSE 3 - QUALITÀ DELLA VITA NELLE ZONE RURALI E DIVERSIFICAZIONE DELL'ECONOMIA RURALE**

#### **1.3.1 SUB PARAGRAFO 5.3.3.3.1 MISURA 311 - DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITÀ NON AGRICOLE**

*Pag. 347-8*

**Testo attuale:**

***Entità e intensità dell'aiuto***

L'aiuto consiste in un contributo in conto capitale calcolato su una spesa massima ammissibile.

Azione 1 Aiuto concesso in regime "De Minimis" nella percentuale massima del 45% della spesa ammessa.

Azione 2 Aiuto concesso con le stesse regole del regime "De Minimis" nella percentuale **massima** del 40 % della spesa ammessa con un massimo di 15.000 Euro di contributo pubblico a stanza con bagno ristrutturata.

Azione 3 Aiuto concesso in regime "De Minimis" nella percentuale massima del 50% della spesa ammessa .

Per i famigliari di imprenditori agricoli si applicano gli stessi limiti e criteri previsti dalla normativa "De Minimis" per le PMI .

**Proposta di emendamento:**

L'aiuto consiste in un contributo in conto capitale calcolato su una spesa massima ammissibile.

Azione 1 Aiuto concesso in regime "De Minimis" nella percentuale minima del 20% e massima del 45% della spesa ammessa. La percentuale di contributo sarà articolata in base alla localizzazione territoriale e/o alla tipologia d'intervento.

Azione 2 Aiuto concesso con le stesse regole del regime "De Minimis" nella percentuale del 40 % della spesa ammessa con un massimo di 15.000 Euro di contributo pubblico a stanza con bagno ristrutturata.

Azione 3 Aiuto concesso in regime "De Minimis" nella percentuale minima del 20% e massima del 50% della spesa ammessa . La percentuale di contributo sarà articolata in base alla localizzazione territoriale e/o alla tipologia d'intervento.

Per i famigliari di imprenditori agricoli si applicano gli stessi limiti e criteri previsti dalla normativa "De Minimis" per le PMI .

Nelle disposizioni attuative e nei bandi saranno definiti i criteri per la differenziazione della percentuale di contributo.

③ **Motivazione:** in risposta alle osservazioni formulate dai servizi della Commissione UE finalizzate a adeguare la definizione dell'intensità dell'aiuto a quanto disposto dall'Allegato II (§ 5.3) del Regolamento (CE) 1974/2006.

⑤ **Effetti previsti:** la modifica proposta contribuisce a chiarire meglio l'intensità del contributo pubblica.

⑥ **Nesso tra modifica e PSN:** la modifica è coerente con il PSN

**1.3.2 SUB PARAGRAFO 5.3.3.2. MISURA 313 - INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ TURISTICHE**

**Pag. 351**

**Testo attuale:**

***Entità e intensità dell'aiuto***

L'aiuto consiste in un contributo in conto capitale calcolato su una spesa massima ammissibile ed è concesso nella percentuale **massima** del 70% della spesa ammessa.

**Proposta di emendamento:**

***Entità e intensità dell'aiuto***

L'aiuto consiste in un contributo in conto capitale calcolato su una spesa massima ammissibile ed è concesso nella percentuale del 70% della spesa ammessa.

③ **Motivazione:** in risposta alle osservazioni formulate dai servizi della Commissione UE finalizzate a adeguare la definizione dell'intensità dell'aiuto a quanto disposto dall'Allegato II (§ 5.3) del Regolamento (CE) 1974/2006.

⑤ **Effetti previsti:** la modifica proposta contribuisce a chiarire meglio l'intensità del contributo pubblico.

⑥ **Nesso tra modifica e PSN:** la modifica è coerente con il PSN

**2. CAP. 7 . RIPARTIZIONE INDICATIVA PER MISURA DI SVILUPPO RURALE**

Sostituzione tabella 48 con la seguente:

cod mis.	Misure	partecipazione FEASR (44% sp. pubblica)	Spesa pubblica	Spesa privata	Costo totale
111	Azioni nel campo della Formazione professionale e dell'informazione	6.519.918	14.817.995	3.150.000	17.967.995
112	Insediamiento giovani agricoltori	31.222.230	70.959.614		70.959.614
113	Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli	56.114	127.532		127.532
114	Utilizzo servizi di consulenza	5.063.268	11.507.427	2.877.000	14.384.427
121	Ammodernamento delle aziende agricole	76.234.606	173.260.468	259.891.000	433.151.468
122	Accrescimento del valore economico delle foreste	2.052.559	4.664.907	3.817.000	8.481.907
123	Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali	37.000.000	84.090.909	156.169.000	240.259.909
124	Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie	3.400.000	7.727.273	9.444.000	17.171.273
132	Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare	5.251.305	11.934.784	5.115.000	17.049.784
133	Informazione e promozione dei sistemi di qualità alimentare	1.700.000	3.863.636	1.656.000	5.519.636
<b>Totale Asse 1</b>	<b>Competitività</b>	<b>168.500.000</b>	<b>382.954.545</b>	<b>442.119.000</b>	<b>825.073.545</b>

211	Indennità a favore delle zone caratterizzate da svantaggi naturali in zone montane	26.156.138	59.445.768		59.445.768
212	Indennità a favore delle zone caratterizzate da svantaggi naturali in zone diverse dalle zone montane	3.366.021	7.650.048		7.650.048
214	Pagamenti Agroambientali	115.287.475	262.016.989		262.016.989
215	Pagamenti per il benessere animale	3.617.120	8.220.727		8.220.727
216	Investimenti non produttivi	5.859.146	13.316.241	2.211.000	15.527.241
221	Imboschimento delle superfici agricole	13.452.600	30.574.091	4.455.000	35.029.091
225	Pagamenti per interventi silvoambientali	0	0		0
226	Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi	3.080.000	7.000.000	980.000	7.980.000
227	Investimenti non produttivi	3.920.000	8.909.091	1.247.273	10.156.364
<b>Totale Asse 2</b>	<b>Miglioramento dell'ambiente e del paesaggio</b>	<b>174.738.500</b>	<b>397.132.955</b>	<b>8.893.273</b>	<b>406.026.228</b>
311	Diversificazione in attività non agricole	15.840.030	36.000.068	44.000.000	80.000.068
313	Incentivazione delle attività turistiche	1.877.903	4.267.961	1.829.000	6.096.961
321	Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale	13.527.966	30.745.377	13.177.000	43.922.377
322	Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali	7.351.520	16.708.000	7.161.000	23.869.000
323	Tutela e valorizzazione del patrimonio rurale	1.700.000	3.863.636	0	3.863.636
331	Formazione e informazione	1.674.301	3.805.230	951.000	4.756.230
341	Acquisizione competenze e animazione	928.280	2.109.727	0	2.109.727
<b>Totale Asse 3</b>	<b>Diversificazione e qualità della vita</b>	<b>42.900.000</b>	<b>97.500.000</b>	<b>67.118.000</b>	<b>164.618.000</b>
411	Attuazione di strategie locali per la Competitività	3.650.000	8.295.455	8.987.000	17.282.455
412	Attuazione di strategie locali per l'Ambiente e la gestione del territorio	2.100.000	4.772.727	500.000	5.272.727
413	Attuazione di strategie locali per la Qualità della vita e diversificazione	10.400.000	23.636.364	17.116.000	40.752.364
421	Cooperazione	1.700.000	3.863.636	500.000	4.363.636
431	Gestione dei GAL e animazione	3.150.000	7.159.091		7.159.091
<b>Totale Asse 4</b>	<b>Leader</b>	<b>21.000.000</b>	<b>47.727.273</b>	<b>27.103.000</b>	<b>74.830.273</b>
511	Assistenza tecnica	4.112.500	9.346.591		9.346.591
<b>Totale generale</b>		<b>411.251.000</b>	<b>934.661.364</b>	<b>545.233.273</b>	<b>1.479.894.637</b>

③ **Motivazione:** si rende necessario l'adeguamento della tabella finanziaria del cap. 7, poiché la Regione nel rispetto dei vincoli posti dalla regolamentazione comunitaria, ha rimodulato, in funzione delle scelte programmatiche operate, il livello di attuazione delle singole misure, rispettando i limiti finanziari stabiliti per ciascun Asse del PSR. Le variazioni hanno interessato principalmente le misure 112, 121 e 132 dell'Asse 1 e le misure 211, 212 e 214 dell'Asse 2 come evidenziato nella tabella seguente:

cod mis.	Misure	Spesa pubblica totale modificata	Spesa pubblica totale approvata	Variazione (€)	Δ %
111	Azioni nel campo della Formazione professionale e dell'informazione	14.817.995	15.340.909	-522.914	-3%
112	Insiediamento giovani agricoltori	70.959.614	84.090.909	-13.131.295	-16%

113	Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli	127.532	127.532		
114	Utilizzo servizi di consulenza	11.507.427	11.677.013	-169.585	-1%
121	Ammodernamento delle aziende agricole	173.260.468	160.909.091	12.451.377	8%
122	Accrescimento del valore economico delle foreste	4.664.907	5.681.818	-1.016.911	-18%
123	Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali	84.090.909	84.090.909	0	0%
124	Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie	7.727.273	7.727.273	0	0%
132	Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare	11.934.784	9.545.455	2.389.329	25%
133	Informazione e promozione dei sistemi di qualità alimentare	3.863.636	3.863.636	0	0%
<b>Totale Asse 1</b>		<b>382.954.545</b>	<b>382.954.545</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
211	Indennità a favore delle zone caratterizzate da svantaggi naturali in zone montane	59.445.768	54.545.455	4.900.313	9%
212	Indennità a favore delle zone caratterizzate da svantaggi naturali in zone diverse dalle zone montane	7.650.048	4.545.455	3.104.593	68%
214	Pagamenti Agroambientali	262.016.989	272.587.500	-10.570.511	-4%
215	Pagamenti per il benessere animale	8.220.727	3.863.636	4.357.091	113%
216	Investimenti non produttivi	13.316.241	13.863.636	-547.395	-4%
221	Imboschimento delle superfici agricole	30.574.091	31.818.182	-1.244.091	-4%
225	Pagamenti per interventi silvoambientali	0	0	0	
226	Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi	7.000.000	7.000.000		
227	Investimenti non produttivi	8.909.091	8.909.091		
<b>Totale Asse 2</b>		<b>397.132.955</b>	<b>397.132.955</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
311	Diversificazione in attività non agricole	36.000.068	34.090.909	1.909.159	6%
313	Incentivazione delle attività turistiche	4.267.961	4.545.455	-277.494	-6%
321	Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale	30.745.377	31.840.909	-1.095.532	-3%
322	Sviluppo e rinnovamento dei villaggi rurali	16.708.000	16.136.364	571.636	4%
323	Tutela e valorizzazione del patrimonio rurale	3.863.636	3.863.636	0	0%
331	Formazione e informazione	3.805.230	4.772.727	-967.497	-20%
341	Acquisizione competenze e animazione	2.109.727	2.250.000	-140.273	-6%
<b>Totale Asse 3</b>		<b>97.500.000</b>	<b>97.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
411	Attuazione di strategie locali per la Competitività	8.295.455	8.295.455	0	0%
412	Attuazione di strategie locali per l' Ambiente e la gestione del territorio	4.772.727	4.772.727	0	0%
413	Attuazione di strategie locali per la Qualità della vita e diversificazione	23.636.364	23.636.364	0	0%
421	Cooperazione	3.863.636	3.863.636	0	0%
431	Gestione dei GAL e animazione	7.159.091	7.159.091	0	0%
<b>Totale Asse 4</b>		<b>47.727.273</b>	<b>47.727.273</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Assistenza tecnica</b>		<b>9.346.591</b>	<b>9.346.591</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Totale</b>		<b>934.661.364</b>	<b>934.661.364</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

Il PSR approvato dalla Commissione prevede un impianto programmatico articolato su 2 livelli:

- Livello regionale - Programma di Sviluppo Rurale (PSR);
- Livello provinciale - Programma Rurale Integrato Provinciale (PRIP), elaborato dalle Province in concertazione con le Comunità Montane.

Il Programma Rurale Integrato Provinciale (PRIP), partendo dalle specificità locali, ha la funzione di dettagliare le scelte strategiche regionali al fine di promuovere una lettura integrata degli interventi territoriali, sia interna allo sviluppo rurale, sia con gli altri interventi comunitari e regionali attivati a livello locale. Tale programma dovrà fornire indicazioni anche per la redazione dei Piani di azione locale dei GAL.

In particolare il PSR prevede:

#### “11.1.4.1 Finalità del PRIP

...

*Il PRIP, che assume la strategia, gli obiettivi e le priorità definite nel PSR, dettaglia:*

- *per l’Asse 1, le eventuali priorità locali nel rispetto dei settori, dei fabbisogni di intervento e della territorializzazione individuati nel PSR;*
- *per l’Asse 2, nell’ottica della concentrazione e integrazione, le aree prioritarie di intervento in funzione dei punti di forza e di debolezza delle matrici ambientali;*
- *per l’Asse 3, in modo selettivo i Comuni in cui operano le Misure con beneficiario pubblico e le aree e i connessi differenziali di premialità per le Misure con destinatario privato, ed inoltre le scelte strategiche che sorreggono il Patto per lo Sviluppo Locale Integrato. In particolare, in relazione agli obiettivi perseguiti occorre prevedere un’attuazione concentrata nei territori che presentano le maggiori criticità socio-economiche;*
- *per l’Asse 4, le indicazioni per la redazione dei Piani di azione locale dei GAL specificando i temi catalizzatori, poiché tali documenti e le loro successive fasi di attuazione si configurano a tutti gli effetti come strumentazione attiva e propositiva della programmazione esistente alla scala sub-regionale.*

*Criteri di preferenzialità, eventuali non attivazioni di Misure, particolari modalità di attuazione differenziate e ogni altro elemento di specificazione devono trovare giustificazione ed essere ricavati dall’analisi operata dal PRIP.*

...

#### 11.1.4.3 Risorse finanziarie

*Per dare corpo alle scelte programmatiche delle Province e per metterle in relazione con le effettive possibilità di implementazione delle strategie, si prevede di effettuare il riparto dei fondi dello sviluppo rurale in funzione del livello più adeguato di realizzazione delle politiche, pertanto si prevede di ripartire una parte delle risorse ai territori provinciali, riservando al livello regionale una quota di risorse necessaria alla realizzazione di interventi di valenza regionale e sovraprovinciale.*

*Le Province nell’ambito delle risorse loro assegnate, tenendo conto dei vincoli posti dalla regolamentazione comunitaria, possono modulare il livello di attuazione delle singole Misure in funzione delle scelte strategiche del PRIP, entro i limiti finanziari definiti dal PSR per ogni Asse e in coerenza con gli indirizzi regionali e con i contenuti programmatici del PRIP stesso.*

...

*Con riferimento al principio della corresponsabilità fra i soggetti coinvolti nella definizione e gestione delle strategie regionali, nonché alle novità gestionali introdotte dalla nuova regolamentazione comunitaria con l'inserimento del disimpegno automatico, la Regione adotterà meccanismi di premialità e/o di compensazione nell'attribuzione delle risorse fra gli enti territoriali al fine di conseguire il pieno utilizzo delle ridotte risorse finanziarie destinate allo sviluppo rurale.*

*Al fine di applicare il principio di corresponsabilità gestionale si prevede di istituire una riserva premiante da ripartire fra le Province a metà programmazione in base a parametri di efficienza ed efficacia. Per garantire il rispetto degli obiettivi di spesa necessari ad evitare il disimpegno automatico, la Regione elaborerà una strategia di spesa complessiva, con un dettaglio di livello provinciale. Il mancato rispetto dei livelli di spesa annuali assegnati a ciascuna Provincia, oltre che incidere sulla distribuzione della riserva di premialità, può comportare la decurtazione dei fondi per le annualità successive, secondo modalità che verranno stabilite unitamente alla definizione delle strategie di spesa.*

...

#### 11.1.4.4 Procedura per la definizione e approvazione dei PRIP

...

*La Regione, con il coinvolgimento di tutte le Direzioni Generali interessate, effettua la verifica di coerenza dei PRIP in funzione dei seguenti aspetti:*

- *Coerenza degli obiettivi locali con quelli regionali, il PSN e gli Orientamenti comunitari;*
- *Verifica delle scelte territoriali e della declinazione delle zone rurali con la metodologia regionale;*
- *Analisi delle strategie per gli Assi di intervento e rispetto dei vincoli comunitari;*
- *Verifica delle modalità di concentrazione e integrazione adottate a livello locale;*
- *Coerenza del sistema di governance con la legislazione regionale in vigore (in particolare L.R. 15/97) e accertamento della completezza del percorso di concertazione con le Comunità Montane e di coinvolgimento del partenariato.*

*La Regione, previa consultazione del Comitato di Sorveglianza, con atto della Giunta Regionale, provvederà ad approvare i PRIP entro 60 giorni dalla ricezione di tutte le proposte provinciali."*


In attuazione di quanto stabilito dal PSR, le Province hanno trasmesso alla Regione i PRIP per la verifica di conformità rispetto agli obiettivi e alle priorità definiti dal Programma. La Regione ha provveduto all'esame istruttorio, condotto da un apposito gruppo di valutazione istituito con Determina n. 15279 del 16/11/2007, e ha richiesto alle Province interessate le modifiche e le integrazioni necessarie al fine di rendere pienamente coerenti i loro strumenti di programmazione ai contenuti del PSR.

Come previsto dal PSR, i PRIP sono stati esaminati nell'ambito del Comitato di Sorveglianza del 7 dicembre 2007. Dopo l'adeguamento alle modifiche richieste, i PRIP sono stati approvati in via definitiva dalla Regione con la Delibera G. R. 27 dicembre 2007, n. 2177, per le Province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Rimini, mentre quello della Provincia di Reggio Emilia è stato approvato con la Delibera G. R. 14 gennaio 2008, n. 27.

I PRIP approvati – coerenti con la strategia, gli obiettivi e le priorità definite nel PSR – hanno dettagliato le strategie di intervento a livello provinciale, indicando le misure da attivare e le relative priorità locali. L'approvazione dei PRIP non ha determinato variazioni nell'assetto strategico del PSR, essendo questa una condizione necessaria per la loro approvazione. Infatti, gli obiettivi generali e specifici del PSR sono stati integralmente recepiti nella formulazione,

coerentemente implementati nella fase di definizione delle priorità locali e di allocazione delle risorse fra le misure.

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, la rimodulazione finanziaria proposta dell'Autorità di gestione, a seguito dell'approvazione dei PRIP, non ha determinato spostamento di risorse fra gli assi d'intervento e negli anni rispetto a quanto approvato dalla Commissione Europea con la decisione comunitaria CE(2007) 4161 del 12 settembre 2007". Gli spostamenti di risorse hanno riguardato solo la tabella di ripartizione indicativa per misura, senza determinare cambiamenti strategici delle linee d'intervento all'interno degli assi. Le variazioni approvate dalla Regione hanno consentito di focalizzare meglio le risorse rispetto ai bisogni specifici delle comunità locali, confermando a pieno le scelte operate dal PSR e approvate dalla Commissione UE.




Nell'Asse 1 la rimodulazione finanziaria di maggiore rilievo ha riguardato uno spostamento di risorse dalla misura 112 "Insediamento dei giovani agricoltori" (- 16 % %) verso la misura 121 "Ammodernamento delle aziende agricole" (+ 8). La variazione prende origine da un'approfondita analisi a livello territoriale sulle aspettative di nuovi insediamenti di giovani agricoltori e dalla valutazione delle sinergie con la misura 121. In particolare, nella fase di definizione dei criteri di selezione, per l'accesso alla misura 121 è stata definita una priorità d'intervento ampia in favore dei giovani, in attuazione della priorità trasversale del Programma Regionale di Sviluppo Rurale: **Sostegno e incentivazione dei giovani imprenditori**. Dal punto di vista complessivo le opportunità per le imprese condotte da giovani imprenditori non si sono ridotte, poiché l'obiettivo di incrementare l'imprenditoria in agricoltura è affrontato congiuntamente dalle due misure, che cumulate conservano la dotazione finanziaria iniziale (26% del totale delle risorse del PSR). La rimodulazione finanziaria proposta determina, rispetto al totale delle risorse del PSR, la riduzione di un punto percentuale per la misura 112 (dal 9% al 8%) e un incremento della misura 121 del 2% (dal 17% al 19%).

Per la misura 132 si è reso necessario incrementare le risorse (+ 25%) in considerazione dell'ampliamento delle tipologie di produzioni di qualità ammissibili a finanziamento


avvenuto in fase di negoziazione del PSR. Si ricorda che proposta di programma inviata dalla Regione si prevedeva di intervenire solo a sostegno delle sole produzioni biologiche, mentre la versione approvata dai servizi della Commissione UE estende gli aiuti a tutte le produzioni di qualità regolamentata.

**Asse 2 - Equilibrio finanziario fra le misure**



Nell'Asse 2 gli spostamenti finanziari hanno interessato in particolare la misura 214 "Pagamenti agroambientali" (- 4%), le misure per le aree svantaggiate 211 e 212 (+14% complessivamente) e la misura 215 "Benessere animale" (+113 %). Le variazioni che confermano l'assetto strategico dell'asse, accordando maggiori risorse alle esigenze delle aree soggette a svantaggi naturali in occasione dell'estensione delle tipologie aziendali che possono eccedere agli aiuti (tutti gli indirizzi produttivi e non solo quelli zootecnici). Di particolare rilievo risulta l'aumento della dotazione finanziaria della Misura 215, in particolare nei territori con maggiore concentrazione di sistemi di allevamento intensivi. La rimodulazione fra le misure dell'Asse in ogni caso non riduce le potenzialità applicative della misura 214 (che rispetto alle risorse totali del PSR passa dal 29% al 28%), in considerazione della tendenza alla riduzione degli importi destinati a finanziare le operazioni relative al precedente periodo di programmazione, che in un solo esercizio finanziario, si sono ridotte di oltre 2 Meuro, liberando risorse per nuovi impegni.

### Asse 3 - Equilibrio finanziario fra le misure



Per quanto riguarda l'Asse 3 le variazioni finanziarie confermano la strategia del PSR e risultano in linea generale ridotte. La modifica più significativa si è avuta nelle misura 331 "Formazione e informazione" (- 20%) ed è correlata con le basse aspettative di interventi formativi sui temi oggetto della misura, anche in considerazione delle linee di demarcazione definite con il Fondo Sociale Europeo, che interviene nei settori extra agricoli.

Come si può osservare da quanto sopra riportato, le variazioni finanziarie fra le misura non hanno mutato l'equilibrio interno degli Assi in termini di allocazione finanziarie e, pertanto, di effetti attesi dall'applicazione del PSR.

#### Modifiche collegate

Pag. 108 -110

#### Cap. 3.2.5 Ripartizione delle risorse finanziarie per Asse e Misura

Considerando la gerarchia delle misure all'interno del PSR, si evidenzia che la Misura con il maggiore peso finanziario, in coerenza con la rilevanza delle problematiche da affrontare, anche in termini di diffusione territoriale, è la 214 – Pagamenti agroambientali (28% delle risorse totali del programma), seguita dalla Misura 121 - Investimenti nelle aziende agricole con il 17%. Complessivamente l'84% delle risorse pubbliche totali è concentrato in 11 Misure delle 29 attivate dal programma. Il dettaglio delle Misure a maggiore rilevanza finanziaria è riportato nella figura seguente.

Eliminato: 30


Eliminato: 187

Eliminato: 10

Eliminato: 30

Eliminato:

Figura 1 - PSR - Riepilogo delle Misure a maggiore peso finanziario



Le restanti misure, pur non assumendo un peso finanziario particolarmente rilevante, anche in ragione del ridotto costo unitario degli interventi previsti, sono comunque strategiche per il raggiungimento delle strategie del Programma.

La ripartizione delle risorse all'interno degli assi tiene conto dei bisogni prioritari da affrontare e degli obiettivi ad essi connessi.


All'Asse 1 sono destinati complessivamente 168,5 Meuro di risorse comunitarie, pari a 383 Meuro di spesa pubblica, per le quali si prevede di sviluppare un investimento complessivo (pubblico e privato) di circa 806,9 Meuro. Le Misure su cui si concentrano le risorse dell'asse sono la 121, 123 e 112, che complessivamente rappresentano l'86%. In particolare alle misure finalizzate a promuovere la conoscenza e il capitale umano sono destinate il 29% delle risorse dell'asse, alle misure rivolte alla ristrutturazione e lo sviluppo del capitale fisico e della promozione dell'innovazione il 70%, mentre alle misure dirette al miglioramento della qualità delle produzioni e dei prodotti di qualità il 4%. Relativamente a quest'ultimo tema di intervento occorre sottolineare che le misure finalizzate alla ristrutturazione del capitale fisico e al miglioramento del capitale umano sono fortemente orientate alla diffusione e valorizzazione delle produzioni di qualità. La ripartizione percentuale delle risorse fra le misure è riportata nella figura sottostante.

Eliminato: 187

Eliminato: 68

Eliminato: 3

Figura 2 - Ripartizione percentuale delle risorse fra le misure dell'Asse 1




Le risorse destinate all'attuazione dell'Asse 2 sono complessivamente 174,7 Meuro di quota comunitaria, pari a 397,1 Meuro di spesa pubblica. All'Asse sono assegnate il 42,5% delle risorse totali. All'interno dell'asse la Misura su cui si concentra il 70,66% delle risorse è la 214 - Pagamenti agroambientali, seguita dalle misure rivolte alle indennità per le zone svantaggiate con il 17%. Al settore della forestazione è complessivamente destinate l'12% della disponibilità finanziaria dell'asse, con una netta prevalenza degli interventi di forestazione dei terreni agricoli. La ripartizione percentuale delle risorse fra le misure è riportata nella figura sottostante.

Eliminato: 15

Eliminato: 11

Figura 3 - Ripartizione percentuale delle risorse fra le misure dell'Asse 2



Le risorse riservate all'attivazione degli interventi dell'Asse 3 sono complessivamente 42,9 Meuro di risorse comunitarie, pari a 97,5 Meuro di spesa pubblica, per uno sviluppo di circa 166,7 Meuro di investimenti complessivi. Il 49% delle risorse è riservato ad interventi rivolti alla creazione di servizi per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della popolazione rurale, il 40% ad interventi per la diversificazione delle attività economiche. Il 6% per interventi di supporto alla implementazione di strategie di sviluppo locale.


Figura 4 - Ripartizione percentuale delle risorse fra le misure dell'Asse 3

Eliminato: 50

Eliminato: 38

Eliminato: restante

Eliminato: 7



### Tabella indicatori

⑤ **Effetti previsti:** la variazione delle risorse destinate alle varie misure comporta l'aggiornamento della quantificazione degli indicatori per le misure che hanno registrato cambiamenti significativi. Anche il quadro di sintesi degli indicatori di prodotto di cui alla tabella 35 "Indicatori di prodotto (comuni e supplementari) per ciascun Asse" di pag. 127-129 viene adeguata di conseguenza.

Di seguito vengono riquantificati gli indicatori di prodotto, mentre l'aggiornamento degli indicatori di risultato e di impatto sarà effettuato dal Valutatore in occasione del primo rapporto di valutazione.

Occorrerà inoltre adeguare grafici e testo del cap. 3 "Le strategie" par. 3.2.5 "Ripartizione delle risorse finanziarie per asse e per misura" (pagg.109-110)

### ⑤ - 2 Effetti sugli indicatori

Le variazioni finanziarie introdotte con la presente modifica comportano l'adeguamento degli indicatori di prodotto di seguito riportati e la variazione del quadro di sintesi degli indicatori di prodotto, nonché delle relative schede di misura.

Pag. 127

### 3.3.2 Quadro di sintesi degli indicatori di prodotto e risultato

**Tabella 35 – Indicatori di prodotto (comuni e supplementari) per ciascun Asse**

#### *Indicatori comuni di prodotto Asse 1*

Codice Misura	Indicatori di prodotto (realizzazioni)	Valore obiettivo
111	Numero di partecipanti alla formazione	20.062
	Numero di giorni di formazione impartita	394.157
112	Numero di giovani agricoltori beneficiari	<del>1775</del>
	Volume totale di investimenti (Euro)	<del>126.136.364</del> <u>106.400.000</u>
114	Numero di agricoltori beneficiari	7.647
	Numero di proprietari di foreste beneficiari	138
121	Numero di aziende agricole che hanno ricevuto un sostegno agli investimenti	<del>3.624</del> <u>3.901</u>
	Volume totale di investimenti (Euro)	<del>402.273.094</del> <u>433.400.000</u>
122	Numero di aziende forestali che hanno ricevuto un sostegno agli investimenti	<del>207</del> <u>170</u>
	Volume totale di investimenti (Euro)	<del>10.803.818</del> <u>8.870.000</u>
123	Numero di imprese beneficiarie	123
	Volume totale di investimenti (Euro)	224.233.524
124	Numero di iniziative di cooperazione sovvenzionate	28
132	Numero di aziende assistite che partecipano a sistemi di qualità	<del>2.513</del> <u>3.142</u>
133	Numero di azioni sovvenzionate	12 - 15

Eliminato: 2.102

#### *Indicatori comuni di prodotto Asse 2*

Codice Misura	Indicatori di prodotto (realizzazioni)	Valore obiettivo
211	Numero di aziende beneficiarie in zone montane	<del>2.400</del> <u>2600</u>

	Superficie agricola sovvenzionata in zone montane	<del>61.500</del> 67.000
212	Numero di aziende beneficiarie in zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane	<del>200</del> 337
	Superficie agricola sovvenzionata in zone caratterizzate da svantaggi naturali diverse dalle zone montane	<del>5.000</del> 8.400
214	Numero di aziende agricole e di altri gestori del territorio beneficiari	<del>7.500</del> 7.200
	Superficie totale interessata dal sostegno agroambientale	<del>136.000</del> 131.000
	Superficie fisica interessata dal sostegno agroambientale in virtù di questa Misura	<del>134.800</del> 130.000
	Numero di interventi relativi alle risorse genetiche	n.d.
	Numero totale di contratti	<del>8.500</del> 8.170
215	Numero di aziende agricole beneficiarie	n.d.
	Numero di contratti per il benessere degli animali	n.d.
216	Numero di aziende agricole e di altri gestori del territorio beneficiari	n.d.
	Volume totale di investimenti	n.d.
221	Numero di beneficiari di aiuti all'imboschimento	425
	Numero di ettari imboschiti	1.700
225	Numero di aziende forestali beneficiarie	n.d.
225	Numero di contratti	n.d.
	Superficie totale interessata dal sostegno silvoambientale	n.d.
	Superficie fisica interessata dal sostegno silvoambientale	n.d.
226	Numero di proprietari di foreste beneficiari	n.d.
	Volume totale investimenti	n.d.
227	Numero di proprietari di foreste beneficiari	n.d.
	Volume totale di investimenti	n.d.

n.d.= non determinato.

.....

#### Indicatori comuni

Asse 1

Misura 112 pag 201

Tipo di indicatore	Indicatore	Risultati attesi 2007-2013
Prodotto	Numero di giovani agricoltori che hanno conseguito il sostegno	<del>2.402</del> 1.775
	Volume totale degli investimenti	<del>126.136.364</del> 106.400.000

Misura 121 pag 218

Tipo di indicatore	Indicatore	Risultati attesi 2007-2013
Prodotto	Numero di aziende agricole che hanno ricevuto un sostegno all'investimento.	<del>3.624</del> 3.901
	Volume totale degli investimenti	<del>402.273.094</del> 433.400.000

Misura 122 pag. 222

Tipo di indicatore	Indicatore	Risultati attesi 2007-2013
Prodotto	Numero di aziende forestali che hanno ricevuto un sostegno all'investimento	<del>207</del> 170

	Volume totale degli investimenti	<del>10.803.818</del> 8.870.000
--	----------------------------------	---------------------------------

Misura 132 pag 243

Tipo di indicatore	Indicatore	Risultati attesi 2007-2013
Prodotto	Numero di aziende assistite che partecipano a sistemi di qualità.	<del>2.513</del> 3.142

Asse 2

Misura 211 pag. 260

Tipo di indicatore	Indicatore	Risultati attesi 2007-2013
Prodotto	Numero di aziende beneficiarie	<del>2.400</del> 2600
	Superficie agricola sovvenzionata	<del>61.500</del> 67.000

Misura 212 pag. 264

Tipo di indicatore	Indicatore	Risultati attesi 2007-2013
Prodotto	Numero di aziende beneficiarie	<del>200</del> 337
	Superficie agricola sovvenzionata	<del>5.000</del> 8.400

Misura 214 pag. 269

Tipo di indicatore	Indicatore	Risultati attesi 2007-2013
Prodotto	Numero di aziende agricole e di altri gestori del territorio beneficiari	<del>7.500</del> 7.200
	Superficie totale interessata dal sostegno agroambientale	<del>136.000</del> 131.000
	Numero totale di contratti	<del>8.500</del> 8.170
	Superficie fisica interessata dal sostegno agroambientale	<del>134.800</del> 130.000
	Numero di interventi relativi alle risorse genetiche	n.d.

© **Nesso tra modifica e PSN:** la quantificazione degli indicatori nel PSN dovrà tener conto dell'aggiornamento del PSR Emilia-Romagna

### 3. ALLEGATO 2 ALLA MISURA N. 215 ALL'ALLEGATO 2 ALLA MISURA N. 215

© **Motivazione:** Le modifiche all'allegato 2 "buona pratica zootecnica e aree di valutazione del benessere animale" si rendono necessarie per effettuare correzioni di errori materiali e/o perfezionare la descrizione delle norme al fine di consentire una più agevole applicazione della misura. Le motivazioni di dettaglio sono riportate per singola modifica.

### **3.1.1 Buona pratica zootecnica e aree di valutazione di miglioramento del benessere animale**

③ **Motivazione** *La modifica dal punto 1) al punto 13) è determinata dal fatto che il testo o parte del testo attuale è stato indicato, per mero errore materiale, quale ulteriore requisito (o pratica di base assunta ai fini del PSR) da possedere per avere accesso alla Misura, invece, esso rappresenta solo una modalità con cui si detengono gli animali. All'atto pratico, di fatto, è sufficiente che l'azienda agricola soddisfi il corrispondente requisito minimo di base previsto dal D.Lgs n. 146/2001, o dalla Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006, e dalla Circolare RER n. 20/2004 per vitelli e suini, che costituiscono norma minima di riferimento per l'applicazione, a livello regionale, della Condizionalità per il benessere animale. In definitiva, la proposta di emendamento è sostanzialmente equivalente al testo attuale, introduce il riferimento al requisito minimo di base (norma), e facilita la lettura del testo (modifica formale).*

*La modifica introdotta, inoltre, non produce alcun effetto sul modello di analisi economica utilizzato per la giustificazione degli aiuti, pertanto non comporta alcuna variazione all'entità del sostegno (premio base) attribuibile al corrispondente impegno di miglioramento.*

- 1) - pag. 5 - Sezione 1 Bovino da latte, Macroarea B “Sistemi di allevamento e di stabulazione”;
- pag. 18 - Sezione 1 Bovino da carne, Macroarea B “Sistemi di allevamento e di stabulazione”;

**Testo attuale:** “**①1.1 Gli animali possono essere allevati in regime stallino.**”

**Proposta di emendamento:** “**① 1.1 (D.Lgs n. 146/2001).** Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve allevare e custodire gli animali diversi dai pesci, rettili e anfibi, in conformità alle disposizioni di cui all'allegato del D.Lgs n. 146/2001. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere”.

- 2) - pag. 5 - Sezione 1 Bovino da latte, Macroarea B “Sistemi di allevamento e di stabulazione”;
- pag. 18 - Sezione 1 Bovino da carne, Macroarea B “Sistemi di allevamento e di stabulazione”

**Testo attuale:** “La libertà di movimento non dovrebbe essere limitata in modo tale da causare sofferenze o lesioni agli animali, ma se l'animale è continuamente legato deve poter disporre di uno spazio adeguato alle esigenze fisiologiche ed etologiche (tipo di posta e tipo di attacco).

**② 2.1 E' ammessa la stabulazione a posta fissa”**

**Proposta di emendamento:** “**② 2.1 (D.Lgs n. 146/2001).** La libertà di movimento non dovrebbe essere limitata in modo tale da causare sofferenze o lesioni agli animali, ma se l'animale è continuamente legato deve poter disporre di uno spazio adeguato alle esigenze fisiologiche ed etologiche (tipo di posta e tipo di attacco).

E' ammessa la stabulazione a posta fissa.”

- 3) - pag. 6 - Sezione 1 Bovino da latte, Macroarea C “Controllo ambientale”;  
- pag. 19 – Sezione 1 Bovino da carne, Macroarea C “Controllo ambientale”;

Testo attuale: “® 2.1 Al fine di limitare lo stress termico gli animali devono essere protetti dall'eccessivo riscaldamento dei ricoveri nel periodo estivo.

® 2.2 Le strutture adibite all'allevamento devono essere progettate e realizzate in modo tale da consentire la protezione degli animali dagli agenti atmosferici esterni, in particolare dal calore radiante estivo.”

**N.B. nel bovino da carne, i requisiti ® 2.1 e “® 2.2 sono invertiti**

Proposta di emendamento: “® 2.1, ® 2.2 (D.Lgs n. 146/2001, Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006, Circolare RER n. 20/2004). La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.

Al fine di limitare lo stress termico gli animali devono essere protetti dall'eccessivo riscaldamento dei ricoveri nel periodo estivo. Le strutture adibite all'allevamento devono essere progettate e realizzate in modo tale da consentire la protezione degli animali dagli agenti atmosferici esterni, in particolare dal calore radiante estivo.”

- 4) pag. 18 - Sezione 1, Bovino da carne, Macroarea B “Sistemi di allevamento e di stabulazione”

Testo attuale: “®2.3 Nella linea vacca-vitello è ammessa la stabulazione congiunta delle madri e dei vitelli all'interno dello stesso box.”

Proposta di emendamento: “® 2.3 (D.Lgs n. 146/2001) La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni.

Nella linea vacca-vitello è ammessa la stabulazione congiunta delle madri e dei vitelli all'interno dello stesso box .”

- 5) - pag. 32 - Sezione 2 Ovino da latte, Macroarea C “Controllo ambientale”;  
- pag. 40 - Sezione 2 Ovino da carne, Macroarea C “Controllo ambientale”;

Testo attuale: “® 2.1 Le strutture adibite all'allevamento devono essere progettate e realizzate in modo tale da consentire la protezione degli animali dagli agenti atmosferici esterni, in particolare dal calore radiante estivo.”

Proposta di emendamento: “® 2.1 (D.Lgs n. 146/2001) La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.

Le strutture adibite all'allevamento devono essere progettate e realizzate in modo tale da consentire la protezione degli animali dagli agenti atmosferici esterni, in particolare dal calore radiante estivo.”

- 6) pag. 39 e 40 - Sezione 2, Ovino da carne, Macroarea B “Sistemi di allevamento e di stabulazione”

Testo attuale: “**pag. 39 - La libertà di movimento non dovrebbe essere limitata in modo tale da causare sofferenze o lesioni agli animali, ma se l'animale è continuamente legato deve disporre di uno spazio adeguato alle esigenze fisiologiche ed etologiche (tipo di posta e tipo di attacco) ...- pag 40 -.**”  
“**2.3 Per tutti gli ovini allevati in regime stallino deve essere adottata la stabulazione libera con zona di riposo a lettiera di paglia, e non è prevista la separazione tra le madri ed i soggetti in accrescimento ed ingrasso.**”

Proposta di emendamento: “2.3 (D.Lgs n. 146/2001) La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni, ma se l'animale è continuamente legato deve disporre di uno spazio adeguato alle esigenze fisiologiche ed etologiche (tipo di posta e tipo di attacco).”

In linea generale, non è prevista la separazione tra le madri ed i soggetti in accrescimento ed ingrasso.”

- 7) pag. 48 - Sezione 3 Suini Macroarea B “Sistemi di allevamento e di stabulazione”

Testo attuale: “**1.1 Gli animali possono essere allevati in regime stallino o con sistemi misti (allevamento all'aperto per una fase produttiva e allevamento in porcilaia per il rimanente periodo)**”

Proposta di emendamento: “1.1 (D.Lgs n. 146/2001). Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve allevare e custodire gli animali diversi dai pesci, rettili e anfibi, in conformità alle disposizioni di cui all'allegato del D.Lgs n. 146/2001. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere”.

- 8) pag. 49 - Sezione 3 Suini Macroarea B “Sistemi di allevamento e di stabulazione”

Testo attuale: “**3.2 I box destinati alle scrofe in maternità possono prevedere l'animale in gabbia. Il box deve avere caratteristiche costruttive e dimensioni tali da permettere ai lattonzoli di raggiungere senza difficoltà le mammelle della madre.**”

Proposta di emendamento: “3.2 (D. Lgs. n. 534/92 come modificato dal D.Lgs n. 53/2004 - Nota Min.Salute del 2 marzo 2005 - Circolare RER n. 20/2004). Nel box

maternità la zona posteriore alla scrofa deve essere libera per permettere il parto naturale e l'eventuale assistenza “.

- 9) - pag. 50 - Sezione 3 Suini, Macroarea C “Controllo ambientale”;  
- pag. 61 – Sezione 4 Galline ovaiole, Macroarea C “Controllo ambientale”;  
- pag. 70 – Sezione 5 Pollo da carne, Macroarea C “Controllo ambientale”;

Testo attuale: “**® 2.1** Al fine di limitare lo stress termico gli animali devono essere protetti dall'eccessivo riscaldamento dei ricoveri nel periodo estivo.

**® 2.2** Le strutture adibite all'allevamento devono essere progettate e realizzate in modo tale da consentire la protezione degli animali dagli agenti atmosferici esterni, in particolare dal calore radiante estivo.”

Proposta di emendamento: “**® 2.1, ® 2.2** (D.Lgs n. 146/2001) La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.

Al fine di limitare lo stress termico gli animali devono essere protetti dall'eccessivo riscaldamento dei ricoveri nel periodo estivo. Le strutture adibite all'allevamento devono essere progettate e realizzate in modo tale da consentire la protezione degli animali dagli agenti atmosferici esterni, in particolare dal calore radiante estivo.”

- 10) - pag. 51 - Sezione 3 Suini, Macroarea E “Igiene e sanità e aspetti comportamentali”;

Testo attuale: “**® 1.3 In generale, nell'allevamento suino non è prevista l'adozione della tecnica TPTV (tutto pieno tutto vuoto). Inoltre, non è obbligatorio prevedere piani di controllo specifici contro le mosche o i roditori, nè piani programmati di assistenza veterinaria per la cura e la prevenzione delle malattie**”

Proposta di emendamento: “**® 1.3** (D.Lgs n. 146/2001) Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno.”

- 11) - pag. 62 - Sezione 4 Galline ovaiole, Macroarea E “Igiene e sanità e aspetti comportamentali”;

Testo attuale: “**® 1.3 In generale, non è obbligatorio prevedere piani di controllo specifici contro le mosche o i roditori, nè piani programmati di assistenza veterinaria per la cura e la prevenzione delle malattie**”

Proposta di emendamento: “**® 1.3** (D.Lgs n. 146/2001) Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno.”

12) - pag. 71 - Sezione 5 Pollo da carne, Macroarea D “Alimentazione e acqua di bevanda”;

Testo attuale: “Le attrezzature utilizzate per l'alimentazione e per l'abbeverata devono essere costruite e installate in modo tale da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti e dell'acqua.....**1.2** Generalmente non sono previsti sistemi automatici di sollevamento dell'impianto di alimentazione al fine di agevolare le operazioni di pulizia e asportazione della lettiera”

Proposta di emendamento: “**1.2** (D.Lgs n. 146/2001) Le attrezzature utilizzate per l'alimentazione e per l'abbeverata devono essere costruite e installate in modo tale da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti e dell'acqua.

Generalmente non sono previsti sistemi automatici di sollevamento dell'impianto di alimentazione al fine di agevolare le operazioni di pulizia e asportazione della lettiera”

13) - pag. 72 - Sezione 5 Pollo da carne, Macroarea E “Igiene e sanità e aspetti comportamentali”;

Testo attuale: “**1.1** In generale, non è obbligatorio prevedere piani di controllo specifici contro le mosche o i roditori, nè piani programmati di assistenza veterinaria per la cura e la prevenzione delle malattie”

Proposta di emendamento: “**1.1** (D.Lgs n. 146/2001) Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno.”

### **3.1.2 Sezioni 1 e 2: Macroarea B Sistemi di allevamento e di stabulazione.**

③ **Motivazione** *La modifica dal punto 14) al punto 15) è determinata dal fatto che la Misura, con “allevamento all'aperto”, definisce un sistema di allevamento in cui gli animali utilizzano il pascolo per l'intero anno, mentre il requisito in questione, ed il relativo impegno, riguardano l'aumento, rispetto ai valori tabellari, della superficie di aree esterne adibite alla ginnastica funzionale degli animali (paddocks). Essendo tali aree generalmente adiacenti e collegate al ricovero degli animali, inoltre, non è indispensabile che siano presenti attrezzature o tettoie per il riparo degli stessi.*

*In definitiva, si è trattato di un mero errore materiale di scrittura del testo (l'allevamento all'aperto riguarda un altro impegno di miglioramento).*

*La modifica introdotta, sostanzialmente, non produce alcun effetto sul modello di analisi economica utilizzato per la giustificazione degli aiuti, pertanto non comporta alcuna variazione all'entità del sostegno (premio base) attribuibile al corrispondente impegno di miglioramento.*

14) - pag. 5 - Sezione 1 Bovino da latte, Macroarea B “Sistemi di allevamento e di stabulazione”;

- pagg. 18 e 19 - Sezione 1 Bovino da carne, Macroarea B “Sistemi di allevamento e di stabulazione

**Testo attuale:** “<sup>®</sup> 3.3 Nel caso di allevamento all’aperto, i parametri tecnici per il dimensionamento delle aree di esercizio (paddocks) sono riportati in *Tabella 8*. In tali aree si devono prevedere specifiche attrezzature per il riparo dei bovini dal sole, dal vento, dalle intemperie, dai predatori e dai rischi di malattie; a tale scopo devono essere previste tettoie tamponate su tre lati e pavimento ricoperto di lettiera per il riposo e tettoie per l’alimentazione”

**Proposta di emendamento:** “<sup>®</sup> 3.3 Nel caso di allevamento che utilizza o intende realizzare aree esterne di esercizio per gli animali, i parametri tecnici per il dimensionamento di tali aree (paddocks) sono riportati in *Tabella 8*.”

- 15)- pag. 32 - Sezione 2 Ovino da latte, Macroarea B “Sistemi di allevamento e di stabulazione”;  
- pag 39 - Sezione 2 Ovino da carne, Macroarea B “Sistemi di allevamento e di stabulazione”

**Testo attuale:** “<sup>®</sup> 2.2 Nel caso di allevamento all’aperto, i parametri tecnici per il dimensionamento delle aree di esercizio (paddocks) sono riportati in *Tabella 6*. In tali aree si devono prevedere specifiche attrezzature per il riparo degli ovini dal sole, dal vento, dalle intemperie, dai predatori e dai rischi di malattie; a tale scopo devono essere previste tettoie tamponate su tre lati e pavimento ricoperto di lettiera per il riposo e tettoie per l’alimentazione”

**Proposta di emendamento:** “<sup>®</sup> 2.2 Nel caso di allevamento che utilizza o intende realizzare aree esterne di esercizio per gli animali, i parametri tecnici per il dimensionamento di tali aree (paddocks) sono riportati in *Tabella 6*.”

### **3.1.3 Sezione 1 Bovino da latte; Bovino da carne**

**③ Motivazione** *La modifica è giustificata dalla necessità di specificare meglio l’ulteriore requisito, dando un riferimento temporale (...almeno una volta l’anno) alla periodicità del controllo che deve essere fatto, da parte dell’azienda, sul sistema di allarme dell’impianto di ventilazione artificiale dei vitelli. In tal modo si facilita la lettura del testo (modifica formale), e si rende analogo tale requisito a quello previsto al punto <sup>®</sup> 2.1 della Macroarea A “Management aziendale e personale”.*

*La modifica introdotta, sostanzialmente, non produce alcun effetto sul modello di analisi economica utilizzato per la giustificazione degli aiuti, pertanto non comporta alcuna variazione all’entità del sostegno (premio base) attribuibile al corrispondente impegno di miglioramento.*

- 16)- pag. 5 - Sezione 1 Bovino da latte, Macroarea B “Sistemi di allevamento e di stabulazione”;  
- pagg. 18 e 19 - Sezione 1 Bovino da carne, Macroarea B “Sistemi di allevamento e di stabulazione

**Testo attuale:** “<sup>Ⓢ</sup> 3.3 Nel caso di allevamento all’aperto, i parametri tecnici per il dimensionamento delle aree di esercizio (paddocks) sono riportati in *Tabella 8*. In tali aree si devono prevedere specifiche attrezzature per il riparo dei bovini dal sole, dal vento, dalle intemperie, dai predatori e dai rischi di malattie; a tale scopo devono essere previste tettoie tamponate su tre lati e pavimento ricoperto di lettiera per il riposo e tettoie per l’alimentazione”

**Proposta di emendamento:** “<sup>Ⓢ</sup> 3.3 Nel caso di allevamento che utilizza o intende realizzare aree esterne di esercizio per gli animali, i parametri tecnici per il dimensionamento di tali aree (paddocks) sono riportati in *Tabella 8*.”

#### **3.1.4 Macroarea D alimentazione e acqua di bevanda**

**Ⓢ Motivazione** *La modifica è determinata dal fatto che l’approvvigionamento dell’acqua da pozzo o di rete nel testo attuale è stato indicato, per mero errore materiale, come una delle forme possibili di origine dell’acqua alimentare destinata agli animali, invece esso rappresenta un ulteriore requisito (o pratica di base assunta ai fini del PSR) da possedere per avere accesso alla Misura.*

*La modifica introdotta non produce alcun effetto sul modello di analisi economica utilizzato per la giustificazione degli aiuti, pertanto non comporta alcuna variazione all’entità del sostegno (premio base) attribuibile al corrispondente impegno di miglioramento (analisi dell’acqua di pozzo, tecniche di filtrazione e di depurazione dell’acqua, realizzazione di sistemi integrati di approvvigionamento di acqua).*

- 17) - pag. 7 - Sezione 1 Bovino da latte, Macroarea D “Alimentazione e acqua di bevanda”;
- pag. 20 - Sezione 1 Bovino da carne, Macroarea D “Alimentazione e acqua di bevanda”;
- pag. 33 - Sezione 2 Ovino da latte, Macroarea D “Alimentazione e acqua di bevanda”;
- pag. 41 - Sezione 2 Ovino da carne, Macroarea D “Alimentazione e acqua di bevanda”;
- pag. 51 - Sezione 3 Suini Macroarea D “Alimentazione e acqua di bevanda”;
- pag. 62 – Sezione 4 Galline ovaiole Macroarea D “Alimentazione e acqua di bevanda”;
- pag. 71 – Sezione 5 Pollo da carne Macroarea D “Alimentazione e acqua di bevanda”;

**Testo attuale:** “<sup>Ⓢ</sup> 2.2 L’acqua somministrata agli animali deve essere potabile e di buona qualità. L’approvvigionamento dell’acqua può essere da pozzo o di rete”

**Proposta di emendamento:** “<sup>Ⓢ</sup> 2.2 L’acqua somministrata agli animali deve essere potabile e di buona qualità. L’approvvigionamento dell’acqua deve essere da pozzo o di rete”

#### **3.1.5 Macroarea E Igiene, sanità ed aspetti comportamentali (1)**

**Ⓢ Motivazione** *La modifica dal punto 18) al punto 19) è determinata dalla necessità di evidenziare che il requisito descritto nel testo attuale costituisce requisito minimo di base ai fini della Condizionalità per il benessere animale, pertanto è stato aggiunto esclusivamente il riferimento alla norma minima (D. Lgs n. 146/2001). In definitiva, la proposta di*

*emendamento è sostanzialmente equivalente al testo attuale, e facilita la lettura del testo (modifica formale).*

*La modifica introdotta, inoltre, non produce alcun effetto sul modello di analisi economica utilizzato per la giustificazione degli aiuti, pertanto non comporta alcuna variazione all'entità del sostegno (premio base) attribuibile al corrispondente impegno di miglioramento.*

- 18) - pag. 7 - Sezione 1 Bovino da latte, Macroarea E “Igiene, sanità ed aspetti comportamentali”;  
- pag. 20 – Sezione 1 Bovino da carne, Macroarea E “Igiene, sanità ed aspetti comportamentali”;  
- pag. 33 – Sezione 2 Ovino da latte, Macroarea E “Igiene, sanità ed aspetti comportamentali”;  
- pag. 41 – Sezione 2 Ovino da carne, Macroarea E “Igiene, sanità ed aspetti comportamentali”;

**Testo attuale: “® 1.1 Gli animali malati o feriti devono essere prontamente curati e, se necessario, isolati in appositi locali/recinti dotati preferibilmente di lettiera, anche se non separati dalle restanti aree di stabulazione.”**

**Proposta di emendamento: “® 1.1 (D.Lgs n. 146/2001) Gli animali malati o feriti devono essere prontamente curati e, se necessario, isolati in appositi locali/recinti dotati preferibilmente di lettiera, anche se non separati dalle restanti aree di stabulazione.”**

- 19) - pag. 51 - Sezione 3 Suini, Macroarea E “Igiene e sanità e aspetti comportamentali”;

**Testo attuale: “® 1.2. Gli animali malati o feriti devono essere prontamente curati e, se necessario, isolati in appositi locali dotati preferibilmente di lettiera, anche se non separati dalle restanti aree di stabulazione. Anche i suini particolarmente aggressivi o quelli troppo deboli devono essere isolati”**

**Proposta di emendamento: “® 1.2 (D.Lgs n. 146/2001) Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiere asciutte o confortevoli. (D. Lgs. n. 534/92 come modificato dal D.Lgs n. 53/2004 - Circolare Min.Salute del 2 marzo 2005 - Circolare RER n. 20/2004): per i suini che devono essere allevati in gruppo è consentito l'isolamento in recinti individuali per periodi limitati, esclusivamente nei casi in cui i soggetti siano particolarmente aggressivi o malati o feriti “.**

### **3.1.6 Macroarea E Igiene, sanità ed aspetti comportamentali (2)**

**Ⓢ Motivazione** *La modifica dal punto 20) al punto 21) è determinata dal fatto che parte del testo attuale non costituisce un requisito minimo, e per mero errore materiale è stato invece evidenziato come tale. L'emendamento prevede un solo ulteriore requisito (controllo impianto di mungitura almeno una volta l'anno), che deve essere mantenuto nel testo – corrispondente all'impegno di miglioramento del controllo della mastite -, mentre per gli*

*altri impegni di miglioramento previsti (adozione di un piano per il controllo delle mosche e roditori + adozione dell'assistenza veterinaria programmata ) è sufficiente che l'azienda agricola soddisfi i corrispondenti requisiti minimi di base (D. Lgs n. 146/2001, Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006 per i vitelli) che costituiscono norme minime di riferimento per l'applicazione, a livello regionale, della Condizionalità per il benessere animale. In definitiva, la proposta di emendamento esplicita meglio, rispetto al testo attuale, i requisiti minimi che devono essere soddisfatti da parte dell'azienda agricola (norma), e facilita la lettura del testo (modifica formale).*

*La modifica introdotta, inoltre, non produce alcun effetto sul modello di analisi economica utilizzato per la giustificazione degli aiuti, pertanto non comporta alcuna variazione all'entità del sostegno (premio base) attribuibile al corrispondente impegno di miglioramento.*

20)- pag. 7 Sezione 1 Bovino da latte, Macroarea E “Igiene, sanità ed aspetti comportamentali”;

**Testo attuale:** “**® 1.2. Al fine di prevenire la diffusione di patologie alla mammella (mastite), è sufficiente provvedere al controllo e alla manutenzione dell'impianto di mungitura almeno una volta l'anno. Ad eccezione dei vitelli, in generale, non è obbligatorio prevedere piani di controllo specifici contro le mosche o i roditori, nè piani programmati di assistenza veterinaria per la cura e la prevenzione delle malattie.**”

**Proposta di emendamento:** “**® 1.2 (D.Lgs n. 146/2001) Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richiede un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Al fine di prevenire la diffusione di patologie alla mammella (mastite), è sufficiente provvedere al controllo e alla manutenzione dell'impianto di mungitura almeno una volta l'anno. (Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006) All'atto dell'ispezione in allevamento (di vitelli) il veterinario ufficiale verifica la presenza di un protocollo/piano di lotta ai sinantropi, in particolare roditori e mosche**”.

21)- pag. 33 - Sezione 2 Ovino da latte, Macroarea E “Igiene, sanità e aspetti comportamentali”

**Testo attuale:** “**® 1.2. Al fine di prevenire la diffusione di patologie alla mammella (mastite), è sufficiente provvedere al controllo e alla manutenzione dell'impianto di mungitura almeno una volta l'anno. In generale, non è obbligatorio prevedere piani di controllo specifici contro le mosche o i roditori, nè piani programmati di assistenza veterinaria per la cura e la prevenzione delle malattie.**”

**Proposta di emendamento:** “**® 1.2 (D.Lgs n. 146/2001) Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richiede un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Al fine di prevenire la**

diffusione di patologie alla mammella (mastite), è sufficiente provvedere al controllo e alla manutenzione dell'impianto di mungitura almeno una volta l'anno".

### **3.1.7 Macroarea E Igiene, sanità ed aspetti comportamentali (3)**

③ **Motivazione** *La modifica dal punto 22) al punto 23) è determinata dal fatto che parte del testo attuale non costituisce un requisito minimo, e per mero errore materiale è stato invece evidenziato come tale. Per i corrispondenti impegni di miglioramento (adozione di un piano per il controllo delle mosche e roditori + adozione dell'assistenza veterinaria programmata) è sufficiente che l'azienda agricola soddisfi i corrispondenti requisiti minimi di base (D. Lgs n. 146/2001, Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006 per i vitelli) che costituiscono norme minime di riferimento per l'applicazione, a livello regionale, della Condizionalità per il benessere animale. In definitiva, la proposta di emendamento esplicita meglio, rispetto al testo attuale, i requisiti minimi che devono essere soddisfatti da parte dell'azienda agricola (norma), e facilita la lettura del testo (modifica formale)*

*La modifica introdotta, inoltre, non produce alcun effetto sul modello di analisi economica utilizzato per la giustificazione degli aiuti, pertanto non comporta alcuna variazione all'entità del sostegno (premio base) attribuibile al corrispondente impegno di miglioramento.*

22)- pag. 20 Sezione 1 Bovino da carne, Macroarea E "Igiene, sanità ed aspetti comportamentali";

**Testo attuale:** "④ 1.2. Al fine di prevenire la diffusione di patologie alla mammella (mastite), è sufficiente provvedere al controllo e alla manutenzione dell'impianto di mungitura almeno una volta l'anno. Ad eccezione dei vitelli, in generale, non è obbligatorio prevedere piani di controllo specifici contro le mosche o i roditori, nè piani programmati di assistenza veterinaria per la cura e la prevenzione delle malattie."

**Proposta di emendamento:** "④ 1.2 (D.Lgs n. 146/2001) Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. (Nota esplicativa Min. Salute del 25 luglio 2006) All'atto dell'ispezione in allevamento (di vitelli) il veterinario ufficiale verifica la presenza di un protocollo/piano di lotta ai sinantropi, in particolare roditori e mosche".

23)- pag. 41 - Sezione 2 Ovino da carne, Macroarea E "Igiene, sanità e aspetti comportamentali"

**Testo attuale:** "④ 1.2. Al fine di prevenire la diffusione di patologie alla mammella (mastite), è sufficiente provvedere al controllo e alla manutenzione dell'impianto di mungitura, qualora presente, almeno una volta l'anno. In generale, non è obbligatorio prevedere piani di controllo specifici contro le mosche o i roditori, nè

**piani programmati di assistenza veterinaria per la cura e la prevenzione delle malattie.”**

Proposta di emendamento: “<sup>ⓐ</sup> 1.2 (D.Lgs n. 146/2001) Il proprietario o il custode ovvero il detentore deve adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno.”

### **3.1.8 Macroarea E Igiene, sanità ed aspetti comportamentali (4)**

**ⓐ Motivazione** *La modifica dal punto 24) al punto 26) è determinata dal fatto che nel testo attuale la capienza complessiva della zona di isolamento-infermeria è riferita, per mero errore materiale, al numero di vacche o pecore o suini allevati (non inferiore al 3% o 2%). La capienza della citata zona, invece, deve essere riferita al numero (medio) di animali complessivamente allevati.*

*La modifica introdotta non produce alcun effetto sul modello di analisi economica utilizzato per la giustificazione degli aiuti, pertanto non comporta alcuna variazione all'entità del sostegno (premio base) attribuibile all'impegno di miglioramento.*

- 24)- pag. 10 - Sezione 1 Bovino da latte, Macroarea E “Igiene e sanità e aspetti comportamentali”, impegno 1.1);  
- pag 24 - Sezione 1 Bovino da carne, Macroarea E “Igiene e sanità e aspetti comportamentali”, impegno 1.1);

**Testo attuale: “1.1) Predisposizione di specifica area per l'isolamento di animali feriti, malati o comunque temporaneamente non idonei alla produzione di latte, in locale separato dalle altre aree di stabulazione, con box collettivo o con box individuali su lettiera. La capienza complessiva della zona isolamento-infermeria non deve essere inferiore al 3% del numero di vacche allevate. In questa zona deve essere possibile l'eventuale mungitura delle bovine; inoltre, gli animali devono disporre in permanenza di acqua fresca e pulita.”**

Proposta di emendamento: “1.1) Predisposizione di specifica area per l'isolamento di animali feriti, malati o comunque temporaneamente non idonei alla produzione di latte, in locale separato dalle altre aree di stabulazione, con box collettivo o con box individuali su lettiera. La capienza complessiva della zona isolamento-infermeria non deve essere inferiore al 3% del numero (medio) di animali allevati. In questa zona deve essere possibile l'eventuale mungitura delle bovine; inoltre, gli animali devono disporre in permanenza di acqua fresca e pulita.”

- 25)- pag. 36 - Sezione 2 Ovino da latte, Macroarea E “Igiene e sanità e aspetti comportamentali”, impegno 1.1);  
- pag 44 - Sezione 2 Ovino da carne, Macroarea E “Igiene e sanità e aspetti comportamentali”, impegno 1.1);

**Testo attuale: “1.1) Predisposizione di specifica area per l'isolamento di animali feriti, malati o comunque temporaneamente non idonei alla produzione di latte**

(pecore allattanti negli ovini da carne), in locale separato dalle altre aree di stabulazione, con box collettivo o con box individuali su lettiera. La capienza complessiva della zona isolamento-infermeria non deve essere inferiore al 3% del numero di pecore allevate. In questa zona deve essere possibile l'eventuale mungitura delle pecore. Inoltre, gli animali devono disporre in permanenza di acqua fresca e pulita.”

Proposta di emendamento: “1.1) Predisposizione di specifica area per l'isolamento di animali feriti, malati o comunque temporaneamente non idonei alla produzione di latte (pecore allattanti negli ovini da carne), in locale separato dalle altre aree di stabulazione, con box collettivo o con box individuali su lettiera. La capienza complessiva della zona isolamento-infermeria non deve essere inferiore al 3% del numero (medio) di animali allevati. In questa zona deve essere possibile l'eventuale mungitura delle pecore. Inoltre, gli animali devono disporre in permanenza di acqua fresca e pulita.”

26) - pag. 54 - Sezione 3, Suini, Macroarea E “Igiene e sanità e aspetti comportamentali”, impegno 1.2);

Testo attuale: “1.2) Predisposizione di specifica area per l'isolamento di animali feriti, malati o comunque temporaneamente non idonei a rimanere nel gruppo, in locale separato dalle altre aree di stabulazione, con box collettivi e box individuali. La capienza complessiva della zona isolamento-infermeria non deve essere inferiore al 2% del numero di suini allevati. In questa zona gli animali devono disporre in permanenza di acqua fresca e pulita.”

Proposta di emendamento: “1.2) Predisposizione di specifica area per l'isolamento di animali feriti, malati o comunque temporaneamente non idonei a rimanere nel gruppo, in locale separato dalle altre aree di stabulazione, con box collettivi e box individuali. La capienza complessiva della zona isolamento-infermeria non deve essere inferiore al 2% del numero (medio) di suini allevati. In questa zona gli animali devono disporre in permanenza di acqua fresca e pulita..”

### **3.1.9 Macroarea E Igiene, sanità ed aspetti comportamentali (5)**

③ **Motivazione** Dal punto 27) al punto 28): si ritiene, per l'allevamento bovino da carne ed ovino da carne, non prevedere, come miglioramento, un piano per il controllo delle mastiti, in quanto non rilevante per l'indirizzo produttivo. La modifica introdotta, inoltre, non produce alcun effetto sul modello di analisi economica utilizzato per la giustificazione degli aiuti, pertanto non comporta alcuna variazione all'entità del sostegno (premio base) attribuibile al corrispondente impegno di miglioramento.

27) - Pag. 24, Sezione 1, Bovino da carne, macroarea E) Igiene, sanità ed aspetti comportamentali, impegno 1.2)

Testo attuale: “1.2) Adozione di un piano per il controllo delle mastiti + piano per il controllo delle mosche e dei roditori e adozione dell'assistenza veterinaria programmata.”

Proposta di emendamento: “1.2) Adozione di un piano per il controllo delle mosche e dei roditori e dell’assistenza veterinaria programmata.”

28)- Pag. 44, Sezione 2, Ovino da carne, macroarea E) Igiene, sanità ed aspetti comportamentali, impegno 1.2)

Testo attuale: “**1.2) Adozione di un piano per il controllo delle mastiti + piano per il controllo delle mosche e dei roditori e adozione dell’assistenza veterinaria programmata.**”

Proposta di emendamento: “1.2) Adozione di un piano per il controllo delle mosche e dei roditori e dell’assistenza veterinaria programmata.”

### 3.1.10 Macroarea “Priorità specifiche”

⊕ **Motivazione** Dal punto 29) al punto 32): si ritiene opportuno introdurre la priorità specifica dell’impegno di miglioramento della macroarea E) – piano controllo mosche e roditori e assistenza veterinaria programmata - per tutte le specie animali, inoltre si ritiene necessario specificare meglio, ai fini di una maggiore comprensione del testo, alcune priorità specifiche relative ad impegni di miglioramento (es. pollo da carne, ovaiole, suino).

29) - Pag. 30, Sezione 1, Bovino da carne, Priorità specifiche

Testo attuale:

**“1) Passaggio dall’allevamento confinato all’allevamento all’aperto o misto;  
2) Passaggio dalla stabulazione fissa alla stabulazione libera;  
3) Stabulazione collettiva su lettiera per vitelli nella fase da 0 a 8 settimane;  
4) Realizzazione o miglioramento isolamento termico del ricovero + ombreggiamento;  
5) Installazione di impianti di raffrescamento nell’allevamento del vitellone da ingrasso o nella linea vacca-vitello”**

Proposta di emendamento:

“1) Passaggio dall’allevamento confinato all’allevamento all’aperto o misto;  
2) Passaggio dalla stabulazione fissa alla stabulazione libera;  
3) Stabulazione collettiva su lettiera per vitelli nella fase da 0 a 8 settimane;  
4) Realizzazione o miglioramento isolamento termico del ricovero + ombreggiamento;  
5) Installazione di impianti di raffrescamento nell’allevamento del vitellone da ingrasso o nella linea vacca-vitello;  
6) Adozione di un piano per il controllo delle mosche e dei roditori e dell’assistenza veterinaria programmata.”

30) - Pag. 58, Sezione 3, Suini, Priorità specifiche

Testo attuale:

**“1) Aziende costruite o ristrutturate prima del 15 marzo 2004 che si adeguano ai requisiti minimi per la protezione dei suini secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 53/2004;**

- 2) **Interventi di miglioramento pavimentazioni;**
- 3) **Realizzazione o miglioramento isolamento termico del ricovero + ombreggiamento;**
- 4) **Installazione o adeguamento fosse con sistema di allontanamento rapido dei liquami.”**

Proposta di emendamento:

- 1) Aumento di almeno il 10% delle superfici unitarie di stabulazione rispetto ai valori minimi indicati nella Tabella 1;
- 2) Passaggio dalla stabulazione individuale delle scrofe/scrofette alla stabulazione in gruppo con o senza impiego di lettiera in zona di riposo;
- 3) Interventi di miglioramento delle pavimentazioni, con passaggio dal pavimento fessurato al pavimento parzialmente fessurato o al pavimento pieno, oppure rifacimento di pavimenti pieni scivolosi o deteriorati prevedendo sempre l'utilizzo di materiali manipolabili;
- 4) Rifacimento o sostituzione di mangiatoie o truogoli deteriorati;
- 5) Rifacimento dell'impianto di abbeverata;
- 6) Ristrutturazione delle pavimentazioni e delle pareti dei box delle porcilaie con utilizzo di materiali idonei al lavaggio e alla disinfezione e realizzazione o adeguamento di fosse sotto fessurato mediante l'adozione di tecniche di allontanamento rapido dei liquami (raschiatori meccanici, ricircolo dei liquami, sistemi con tubazioni);
- 7) Realizzazione o miglioramento isolamento termico del ricovero + ombreggiamento;
- 8) Adozione della tecnica del TPTV (tutto pieno tutto vuoto) nei settori di maternità, svezzamento e/o ingrasso, con esecuzione di un vuoto sanitario della durata media di almeno 4 giorni + adozione di un piano per il controllo delle mosche e dei roditori + adozione dell'assistenza veterinaria programmata”.

31) - Pag. 67, Sezione 4, Galline ovaiole, Priorità specifiche

Testo attuale:

- “1) **Aziende che introducono sistemi di allevamento con gabbie modificate (anticipo norma obbligatoria);**
- 2) **Aziende che passano da allevamenti in gabbia (batteria) a sistemi alternativi;**
- 3) **Realizzazione o miglioramento isolamento termico del ricovero + ombreggiamento;**
- 4) **Installazione di impianti di raffrescamento artificiali”**

Proposta di emendamento:

- “1) Passaggio dall'allevamento in gabbie non modificate (All.to II Decreto Min. Sal. 20 aprile 2006) all'allevamento in gabbie modificate (All.to III Decreto Min. Sal. 20 aprile 2006) (valido fino al 01/01/2012);
- 2) Passaggio dall'allevamento in gabbia (batteria) ad un sistema alternativo;
- 3) Realizzazione o miglioramento isolamento termico del ricovero + ombreggiamento;
- 4) Installazione di impianti di raffrescamento artificiali;
- 5) Adozione di un piano per il controllo delle mosche e dei roditori e adozione dell'assistenza veterinaria programmata.”

32) - Pag. 79, Sezione 5, Pollo da carne, Priorità specifiche

Testo attuale:

- “1) Aziende che passano dai sistemi di allevamento intensivo al coperto a quelli all’aperto (di tipo misto o completamente all’aperto);
- 2) Realizzazione o miglioramento isolamento termico del ricovero + ombreggiamento;
- 3) Installazione di impianti di raffrescamento artificiali”

Proposta di emendamento:

- “1) Passaggio dall’allevamento intensivo o estensivo al coperto ad altro sistema di allevamento all’aperto (di tipo misto o completamente all’aperto);
- 2) Realizzazione o miglioramento isolamento termico del ricovero + ombreggiamento;
- 3) Installazione di impianti di raffrescamento artificiali”
- 4) Adozione di un piano per il controllo delle mosche e dei roditori e adozione dell’assistenza veterinaria programmata.”

**3.1.11 Sezione 2 Ovino da latte; Ovino da carne Macroarea B”Sistemi di allevamento e di stabulazione”**

③ **Motivazione** *La modifica dal punto 33) al punto 34) evidenzia semplicemente l’ulteriore requisito minimo già previsto dalle Buone Pratiche Zootecniche. In definitiva, la proposta di emendamento è sostanzialmente equivalente al testo attuale, e facilita la lettura del testo (modifica formale).*

*La modifica introdotta, inoltre, non produce alcun effetto sul modello di analisi economica utilizzato per la giustificazione degli aiuti, pertanto non comporta alcuna variazione all’entità del sostegno (premio base) attribuibile al corrispondente impegno di miglioramento (passaggio dall’allevamento confinato – regime stallino – all’allevamento misto o all’aperto).*

33)- pag. 31 - Sezione 2 Ovino da latte, Macroarea B “Sistemi di allevamento e di stabulazione”

Testo attuale: “**1.1 Gli animali possono essere allevati in regime stallino. ....Per tutti gli ovini allevati in regime stallino deve essere adottata la stabulazione libera con zona di riposo a lettiera di paglia.**”

Proposta di emendamento: “**1.1 Gli animali possono essere allevati in regime stallino. Per tutti gli ovini allevati in regime stallino deve essere adottata la stabulazione libera con zona di riposo a lettiera di paglia.**”

34)- pag. 39 - Sezione 2 Ovino da carne, Macroarea B “Sistemi di allevamento e di stabulazione”

Testo attuale: “**1.1 Gli animali possono essere allevati in regime stallino.**”

Proposta di emendamento: “**1.1 Gli animali possono essere allevati in regime stallino. Per tutti gli ovini allevati in regime stallino deve essere adottata la stabulazione libera con zona di riposo a lettiera di paglia.**”

### **3.1.12 Sezione 4 Galline ovaiole e Sezione 5 Pollo da carne**

③ **Motivazione** *La modifica dal punto 35) al punto 40) è determinata dalla necessità di aggiornare il testo alla normativa comunitaria attualmente in vigore. Non risulta nessuna modifica sostanziale. La modifica introdotta, inoltre, non produce alcun effetto sul modello di analisi economica utilizzato per la giustificazione degli aiuti, pertanto non comporta alcuna variazione all'entità del sostegno (premio base) attribuibile al corrispondente impegno di miglioramento.*

35) - pag. 59 - Sezione 4 Galline ovaiole,

**Testo attuale:** “**In riferimento ai metodi di allevamento sono ammissibili le forme di allevamento classificate ai sensi dei Reg. CE n 1274/91:.....omissis...**”

**Proposta di emendamento:** “In riferimento ai metodi di allevamento sono ammissibili le forme di allevamento classificate ai sensi del Regolamento (CE) n. 589/2008, e successive modifiche, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007:.....omissis...”

36) - pag. 60 - Sezione 4 Galline ovaiole, Macroarea B “Sistema di allevamento e di stabulazione” **nota n.19 piè di pagina;**

**Testo attuale:** “**Regolamento (CEE) n. 1274/91 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1907/90 relativo a talune norme di commercializzazione delle uova**”

**Proposta di emendamento:** “Regolamento (CE) n. 589/2008, e successive modifiche, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova”

37) - pag. 68 - Sezione 5 Pollo da carne;

**Testo attuale:** “**In riferimento ai metodi di allevamento sono ammissibili le forme di allevamento classificate ai sensi dei Reg. CE n. 1538/91 e successive modifiche, e n. 1804/99: ....omissis**”

**Proposta di emendamento:** “In riferimento ai metodi di allevamento sono ammissibili le forme di allevamento classificate ai sensi dei Reg. (CE) n. 543/2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame, e n. 1804/99: .....omissis....”

38) - pag. 69 - Sezione 5 Pollo da carne, Macroarea B “Sistema di allevamento e di stabulazione” **nota n.25 piè di pagina;**

**Testo attuale:** “**Regolamento (CEE) n. 1538/91 e successive modifiche, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1906/90 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame**”

Proposta di emendamento: “Regolamento (CE) n. 543/2008 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame”

39)- pag. 69 - Sezione 5 Pollo da carne, Macroarea B “Sistema di allevamento e di stabulazione”;

Testo attuale: “La densità d'allevamento massima è pari a 38 Kg di peso vivo per 1 m<sup>2</sup> di superficie utilizzabile”

Proposta di emendamento: “La densità massima di allevamento può arrivare a 42 Kg di peso vivo per m<sup>2</sup> di superficie utilizzabile (Direttiva 2007/43/CE)”

40)- pag. 69- Sezione 5 Pollo da carne, Macroarea B “Sistema di allevamento e di stabulazione”;

Testo attuale: “**® 1.1 e ® 1.2.....omissis.....Allevamento di tipo intensivo, quindi può definirsi qualsiasi allevamento che non rispetta le condizioni previste dal Regolamento (CEE) n. 1538/91 e successive modifiche (peso vivo degli animali superiori a 25 o 27,5 Kg/m<sup>2</sup>)**”

Proposta di emendamento: “**® 1.1 e ® 1.2.....omissis.....Allevamento di tipo intensivo, quindi può definirsi qualsiasi allevamento che non rispetta le condizioni previste dal Regolamento (CE) n. 543/2008 (peso vivo degli animali superiori a 25 o 27,5 Kg/m<sup>2</sup>)**”

### 3.1.13 Sezione 5 Pollo da carne e Sezione 3 Suini

③ **Motivazione** La modifica dal punto 41) al punto 43) è determinata dalla necessità di prevedere anche il dimensionamento degli abbeveratoi lineari e circolari per il pollo da carne, così come previsto dalle Buone Pratiche Zootecniche, e di integrare gli impegni di miglioramento 4.1) e 1.1) per i suini, correggendone anche errori materiali, al fine di una migliore definizione ed applicazione.

Le modifiche introdotte, inoltre, non producono alcun effetto sul modello di analisi economica utilizzato per la giustificazione degli aiuti, pertanto non comportano alcuna variazione all'entità del sostegno (premio base) attribuibile al corrispondente impegno di miglioramento.

41)- pag. 77- Sezione 5 Pollo da carne, Tabella 5 – Parametri tecnici massimi per il dimensionamento degli abbeveratoi per polli da carne

Testo attuale:  
“

**Tabella 5 – Parametri tecnici massimi per il dimensionamento degli abbeveratoi per polli da carne**

<b>Parametro</b>	<b>Valore massimo</b>
------------------	-----------------------

<b>Numero capi per abbeveratoio a goccia:</b>	
- pollo fino a 2,5 kg	<b>18</b>
- pollo da 2,6 a 4 kg	<b>15</b>
<b>Numero capi per abbeveratoio a tazzetta:</b>	
- pollo fino a 2,5 kg	<b>42</b>
- pollo da 2,6 a 4 kg	<b>24</b>

Proposta di emendamento:

Tabella 5 – Parametri tecnici massimi per il dimensionamento degli abbeveratoi per polli da carne

Parametro	Valore massimo
Numero capi per abbeveratoio a goccia:	
- pollo fino a 2,5 kg	18
- pollo da 2,6 a 4 kg	15
Numero capi per abbeveratoio a tazzetta:	
- pollo fino a 2,5 kg	42
- pollo da 2,6 a 4 kg	24
Numero capi per 1 m di abbeveratoio lineare:	50
Numero capi per un abbeveratoio circolare:	
- diametro 250 mm;	100
- diametro 300 mm;	120
- diametro 350 mm	140

42) – pag. 53- Sezione 3, Suini, Macroarea B “Sistema di allevamento e di stabulazione”, impegno 4.1);

**Testo attuale:** “4.1) Interventi di miglioramento delle pavimentazioni, con passaggio dal pavimento fessurato al pavimento parzialmente fessurato o pieno, o con rifacimento di pavimenti pieni scivolosi o deteriorati”

**Proposta di emendamento:** “4.1) Interventi di miglioramento delle pavimentazioni, con passaggio dal pavimento fessurato al pavimento parzialmente fessurato o al pavimento pieno, oppure rifacimento di pavimenti pieni scivolosi o deteriorati prevedendo sempre l’utilizzo di materiali manipolabili”

43) – pag. 54- Sezione 3, Suini, Macroarea E “Igiene, sanità e aspetti comportamentali”, impegno 1.1);

**Testo attuale:** “1.1) Ristrutturazione delle porcilaie con passaggio dal pavimento pieno al pavimento parzialmente fessurato, con fosse sotto fessurato adatte all’allontanamento rapido dei liquami (raschiatori meccanici, ricircolo dei liquami, sistemi con tubazioni), oppure adeguamento delle fosse già presenti con sistemi per l’allontanamento rapido”

**Proposta di emendamento:** “1.1) Ristrutturazione delle pavimentazioni e delle pareti dei box delle porcilaie con utilizzo di materiali idonei al lavaggio e alla disinfezione e realizzazione o adeguamento di fosse sotto fessurato mediante l’adozione di tecniche di



allontanamento rapido dei liquami (raschiatori meccanici, ricircolo dei liquami, sistemi con tubazioni”

- Ⓢ **Effetti previsti:** semplificazione dell'applicazione della misura.
- Ⓣ **Nesso tra modifica e PSN:** la modifica è coerente con il PSN

## **5 EFFETTI ATTESI DALLE MODIFICHE**

Le modifiche proposte in linea generale consentono di migliorare l'attuazione del programma e la chiarezza delle schede di misura, senza alterare né la strategia complessiva del programma né gli effetti attesi. Nel Capitolo 4 alla voce “Effetti previsti”, contrassegnati col simbolo Ⓢ, sono riportati gli effetti specifici di ogni modifica richiesta.

Per gli effetti sugli indicatori, si precisa che l'unica modifica che ha effetto sulla quantificazione di alcuni indicatori, è quella riportata al Capitolo 4 - punto C - aggiornamento della tabella del capitolo 7 *Ripartizione indicativa per misura di sviluppo rurale*. L'adeguamento degli indicatori è riportato nel Capitolo 4 al punto Ⓢ - 2.

## **6 NESSO FRA LE MODIFICHE ED IL PIANO STRATEGICO NAZIONALE**

Tutte le modifiche proposte con la presente scheda di modifica sono coerenti con i contenuti e le strategie del Piano Strategico nazionale. Il nesso fra le modifiche e il PSN è riportato, per singola modifica richiesta nel capitolo 4, con il titolo “Nesso tra modifica e PSN” e contrassegnati col simbolo Ⓣ.

## **7. IMPLICAZIONI FINANZIARIE DELLE MODIFICHE**

La maggior parte delle modifiche proposte, che si riferiscono al chiarimento o miglioramento di alcuni aspetti procedurali, non ha effetti di natura finanziaria. Le sole modifiche di ordine finanziario sono:

- ◆ **CAPITOLO 4 - PUNTO C** - aggiornamento della tabella del capitolo 7 *Ripartizione indicativa per misura di sviluppo rurale*, che adegua la ripartizione finanziaria delle misure a seguito dell'approvazione da parte della Regione dei PRIP proposti degli Enti territoriali. Le modifiche proposte dalla Regione confermano la strategia, gli obiettivi, l'equilibrio finanziario fra gli Assi e all'interno degli Assi definiti dal PSR. Tutte le modifiche finanziarie costituiscono una rimodulazione delle risorse fra le misure di uno stesso asse. Pertanto non si apportano variazioni alla dotazione finanziaria per anno (Tabella 6.1) e per Asse (Tabella 6.2), approvata con decisione comunitaria CE(2007) 4161 del 12 settembre 2007.

## **8 COMITATO DI SORVEGLIANZA:**

Le proposte di modifica oggetto della presente notifica sono state esaminate e approvate nel Comitato di sorveglianza del 4 novembre 2008.